

LI SEDUTA**(POMERIDIANA)****VENERDI' 21 GIUGNO 1985****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****indi****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Disegno di legge: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamento ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" (93); proposta di legge: "Norme per il recupero e la sanatoria di opere abusive. Disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia" (6); proposta di legge: "Norme per il recupero urbanistico e sociale delle opere realizzate in contrasto con le norme edilizie; per la sanatoria delle costruzioni abusive; per la disciplina del controllo edilizio; per la dotazione di nuovi piani di zona" (44); proposta di legge: "Norme di sanatoria per le abitazioni sprovviste di concessione". (59). (Continuazione e fine della discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure e-

spropriative)":

MONTRESORI 1650 - 1657 - 1660

BARRANU 1655 - 1665

COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 1658

MELONI 1660

CANALIS 1661

MORETTI 1664

(Votazione segreta) 1684

(Risultato della votazione) 1684

Disegno di legge: "Mutamento della denominazione del Comune di S. Antonio Ruinas, in provincia di Oristano, in quella di Villa S. Antonio" (95). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1684

(Risultato della votazione) 1684

Legge regionale 23/4/1985: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della L.R. 1° agosto 1973, n. 33", rinviata dal Governo (CXC VII). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1684

(Risultato della votazione) 1684

Sull'ordine del giorno:

MONTRESORI 1642

BARRANU 1678

FADDA FAUSTO 1679

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

ROJCH 1680
 SATTA, Assessore della programmazione, bi-
 lancio e assetto del territorio 1680 - 1685
 PRESIDENTE 1682
 ATZORI VILLIO 1683
 ORRU' 1683
 TAMPONI 1684

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

MERELLA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 giugno 1985, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Nella pausa, aspettando il coordinamento degli emendamenti della legge sul condono, chiediamo che venga esaminata la legge regionale 23 aprile 1985, rinviata dal Governo; è una legge dall'articolo unico.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni...

BARRANU (P.C.I.). Non si può fare. Non si possono sospendere gli articoli. Si fa subito dopo.

PRESIDENTE. Siccome non c'è accordo, riprendiamo l'esame del disegno di legge.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme per il recupero e la sanatoria di opere abusive. Disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia (6); Canalis - Uras - Barranu - Cuccu - Orrù - Ruggeri: "Norme per il recupero urbanistico e sociale delle opere realizzate in contrasto con le norme edilizie; per la sanatoria delle costruzioni abusive; per la disciplina del controllo edilizio; per la dotazione di nuovi piani di zona" (44); Anedda - Murru - Chessa: "Norme di sanatoria per le abitazioni sprovviste di concessione" (59) e

del disegno di legge: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, dello snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative (93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Manunza - Tidu: "Norme per il recupero e la sanatoria di opere abusive. Disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia"; Canalis - Uras - Barranu - Cuccu - Orrù - Ruggeri: "Norme per il recupero urbanistico e sociale delle opere realizzate in contrasto con le norme edilizie; per la sanatoria delle costruzioni abusive; per la disciplina del controllo edilizio; per la dotazione di nuovi piani di zona"; Anedda - Murru - Chessa: "Norme di sanatoria per le abitazioni sprovviste di concessione" e del disegno di legge: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, dello snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative".

Si dia lettura dell'articolo 36.

MERELLA, Segretario:

Art. 36

Limitatamente ai fini di cui al precedente articolo 35, la deroga di cui all'articolo 18 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17 può essere estesa ai complessi produttivi esistenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Manunza - Deiana - Oppi:

"Art. 36 - Al termine del comma aggiungere le parole "e già funzionanti". (42)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Montresori - Manunza:

“Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente articolo 36 bis.

Non costituiscono opere abusive quelle realizzate in assenza di licenza edilizia, di concessione o di autorizzazione, qualora gli interessati o coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente dimostrino con qualsiasi mezzo di aver proceduto all'esecuzione dell'opera nel rispetto delle norme (legislative o consuetudinarie) vigenti nel comune al momento della loro esecuzione.

Tali opere sono escluse dal procedimento relativo alla concessione in sanatoria e l'Amministrazione comunale, sulla base della documentazione prodotta e sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, è tenuta a rilasciare apposito certificato entro giorni 60 dal momento di acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta.

Nello stesso termine l'Amministrazione Comunale può decidere per il rigetto della richiesta ed in tal caso gli interessati possono dar corso alla procedura ordinaria per l'ottenimento della concessione in sanatoria prevista dalla presente legge”. (91)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Montresori - Manunza:

“Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente articolo 36 bis.

Non costituiscono opere abusive quelle realizzate in assenza di licenza edilizia, o di autorizzazione, qualora gli interessati o coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente dimostrino di aver proceduto all'esecuzione dell'opera nel rispetto delle norme vigenti nel comune al momento della loro esecuzione.

Tali opere sono escluse dal procedimento relativo alla concessione in sanatoria e l'Amministrazione comunale, sulla base della richiesta presentata e sentito il parere della Commissione edilizia comunale, è tenuta a rilasciare appo-

sito certificato entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Nello stesso termine l'Amministrazione comunale può decidere per il rigetto della richiesta ed in tal caso gli interessati possono dar corso alla procedura ordinaria per l'ottenimento della concessione in sanatoria prevista dalla presente legge”. (161)

MONTRESORI (P.C.I.). L'emendamento 91 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numeri 42 e 161 ha facoltà di illustrarli.

MANUNZA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie l'emendamento n. 42 e l'emendamento n. 161.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 42. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 161. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 37

Piani di assetto del sistema costiero

1. Le risorse territoriali dell'ambiente costiero e la relativa utilizzazione sono dichiarate di preminente interesse regionale.

2. La pianificazione dei territori costieri è di competenza della Regione la quale opera, unitamente ai Comuni interessati, attraverso specifici piani di settore, i piani di assetto del sistema costiero, diretti a garantire la tutela del paesaggio, la salvaguardia dei valori storici, ambientali ed archeologici, e la corretta utilizzazione sociale e produttiva delle risorse.

3. La Regione provvede, conseguentemente, alla delimitazione delle aree costiere interessate alla salvaguardia ed alla utilizzazione e coordina la pianificazione relativa in funzione del conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

4. I piani di assetto del sistema costiero devono contenere:

a) una relazione programmatica che indichi la congruenza delle scelte operate con le linee generali del piano di sviluppo socio-economico della Regione;

b) l'individuazione delle aree di particolare pregio da salvaguardare nel loro stato di ambiente naturale;

c) l'individuazione delle aree da destinare alla pubblica utilizzazione per le attività sociali, ricreative e culturali;

d) l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti turistici, turistico-residenziali, ed alle attività produttive e commerciali, i cui volumi vanno utilizzati nelle superfici individuate dal piano ma ripartiti secondo un indice territoriale unico fra tutte le aree dell'intera sub-zona omogenea;

e) la rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in programma e le previsioni di approvvigionamento idrico ed energetico;

f) il calcolo della potenzialità di balneazione della costa e la determinazione conseguenziale degli insediamenti e relativi volumi;

g) l'individuazione delle sub-zone omogenee alle quali estendere lo studio unitario dei

piani attuativi;

h) la localizzazione delle strutture di sostegno per la balneazione e per la nautica;

i) l'individuazione delle costruzioni abusive non sanabili da assoggettare alla disciplina di cui al Capo I della presente legge e l'individuazione delle opere abusive per cui è ammessa la eventuale sanatoria che dovrà essere successivamente verificata e definita in sede di formazione del piano attuativo;

l) i riflessi socio-economici derivanti dagli insediamenti sull'entroterra e sui centri abitati, con la specificazione delle infrastrutture di supporto e dei servizi integrativi necessari.

5. L'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 è abrogato.

6. Le prescrizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 si applicano fino alla data di entrata in vigore di ciascun piano di assetto del sistema costiero.

7. Gli studi di disciplina delle zone turistiche, di cui al medesimo articolo indicato nel comma precedente, già approvati conservano la loro efficacia sino all'approvazione dei piani di assetto del sistema costiero.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Meloni - Casula:

"L'art. 37 è così sostituito:

Piani di assetto del sistema costiero

1. Le risorse territoriali dell'ambiente costiero e la relativa utilizzazione sono dichiarate di preminente interesse regionale.

2. La Regione opera nella programmazione dei territori costieri unitamente ai Comuni interessati attraverso specifici piani di settore, i piani di assetto del sistema costiero, diretti a garantire la tutela del paesaggio, la salvaguardia dei valori storici, ambientali ed archeologici e la corretta utilizzazione sociale e produttiva

delle risorse.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Enti locali finanze ed urbanistica, provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla formazione dei piani di assetto costiero.

4. I piani di cui al comma precedente contengono:

a) una relazione programmatica che indichi la congruenza delle scelte operate con gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione;

b) l'individuazione delle aree di particolare pregio da salvaguardare nel loro stato di ambiente naturale;

c) la definizione delle volumetrie totali ammesse nelle varie parti della costa e le modalità d'individuazione dei volumi nei rispettivi ambiti;

d) la rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in programma e le previsioni di approvvigionamento idrico ed energetico;

e) le proposte di localizzazione delle strutture di sostegno per la balneazione e per la nautica;

f) l'individuazione delle costruzioni abusive non sanabili da assoggettare alla disciplina di cui al Capo I della presente legge e l'individuazione delle opere abusive per cui è ammessa la eventuale sanatoria che dovrà essere successivamente verificata e definita in sede di formazione del piano attuativo;

g) i riflessi socio-economici derivanti dagli insediamenti sull'entroterra e sui centri abitati, con la specificazione delle infrastrutture di supporto e dei servizi integrativi necessari;

5. La normativa fondamentale dei piani di assetto del sistema costiero è approvata con legge regionale.

6. I piani di assetto del sistema costiero di cui al presente articolo hanno l'efficacia dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed i piani vigenti di cui all'art. 11 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17 debbono essere adeguati entro i termini di un anno. I comuni ancora sprovvisti di tali piani devono adottarli entro tale termine.

7. I piani di assetto del sistema costiero sono approvati con deliberazione del Consiglio re-

gionale.

8. Fino alla data di entrata in vigore dei piani di cui al presente articolo e comunque non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate varianti agli studi di disciplina delle zone F turistiche di cui all'art. 11 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17.

9. I piani attuativi adottati successivamente all'approvazione della presente legge devono essere convenzionati entro tre mesi dal rilascio del nulla osta regionale e la convenzione deve prevedere i termini, non superiori ad anni 2, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione". (111)

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Muledda - Pes:

"Gli articoli 37, 38, 39 e 40 sono soppressi". (157)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numeri 111 e 157 ha facoltà di illustrarli.

CANALIS (P.C.I.). L'emendamento numero 111 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 157 ed esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento n. 157 e non accoglie l'emendamento n. 111.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo n. 157. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 41

Piani di risanamento urbanistico

1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere in esso comprese è subordinato all'approvazione di un piano di risanamento urbanistico, che può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale.

2. I proprietari di immobili abusivi e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'articolo 42, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare all'attuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico-urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il Comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.

3. La redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico possono essere assegnate in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

4. Si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, l'insieme di unità immobiliari la cui densità superi l'indice territoriale di 0,10 mc/mq e le aree compromesse raggiungano il 40 per cento della superficie territoriale complessiva, verificata per porzioni di ampiezza non superiore a 10.000 mq.

PRESIDENTE. All'articolo 41 sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Manunza - Oppi - Deiana:

"Art. 41 - Nel 4° comma l'indice territo-

riale è modificato da "0,10" a "0,60"; la percentuale è modificata dal "40 per cento" al "60 per cento"; al termine è aggiunta la frase "precisando che le eventuali aree libere, dedotti gli spazi pubblici e le strade, commisurati agli abitanti insediabili, possono essere edificate con indice fondiario massimo di 1,00 mc/mq". (46)

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 41 - Il quarto comma è così sostituito:

Si considera, in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente comma, quando:

a) l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica tale da giustificare il recupero da valutare in riferimento alla loro utilizzazione a scopo di residenza permanente o a scopo produttivo;

b) sussista la possibilità di realizzare una adeguata dotazione di opere di urbanizzazione;

c) sia possibile realizzare un loro razionale inserimento nel territorio e nell'organismo urbano, così come configurato nello strumento urbanistico vigente;

d) non vi sia contrasto con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, archeologico ed idrogeologico;

e) non ricadano nella fascia di rispetto costiero di cui all'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

Non possono essere oggetto di varianti di recupero gli insediamenti turistici o comunque destinati a residenza non permanente, né quelli insistenti su aree che lo strumento urbanistico destina a finalità pubbliche, qualora ne risulti pregiudicata la realizzazione di essenziali attrezzature o impianti pubblici, non altrove realizzabili". (79)

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 41 - Al quarto comma, dopo "l'indice territoriale", aggiungere "di 0.40 mc/mq", e sopprimere da "e le aree", fino a "10.000 mq.". (115)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli

emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MANUNZA (D.C.). Gli emendamenti numeri 46 e 79 si danno per illustrati.

CANALIS (P.C.I.). L'emendamento numero 115 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie gli emendamenti 46 e 79. Accoglie il numero 115.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 79. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 115. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42

Reperimento aree per l'edilizia economica e popolare

1. Contestualmente al piano di risanamento urbanistico finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere adottato apposito piano per l'edilizia economica e popolare, in conformità alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che soddisfi un fabbisogno di edilizia abitativa pari a quello dei volumi realizzati abusivamente e che sia dimensionato tenendo conto della eventuale disponibilità di aree in altri piani di zona vigenti.

2. Non sussiste obbligo di adottare il piano di zona nel caso in cui il piano di risanamento interessi aree classificate "F" e "D" ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

3. Nel caso in cui il piano di zona non superi, in termini volumetrici, il 50 per cento della capacità insediativa delle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico generale, le Amministrazioni comunali non sono tenute a produrre alcuna documentazione per il dimensionamento del piano in relazione al fabbisogno abitativo.

4. La norma si applica anche ai piani di zona non collegati con piani di risanamento urbanistico.

5. Nei Comuni classificati di I e II classe ai sensi dell'articolo 2 del decreto di cui all'articolo 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali devono riservare il 40 per cento della volumetria realizzabile a piano per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche.

6. Qualora il piano attuativo sia d'iniziativa privata, i proponenti dovranno prevedere, per la finalità di cui al precedente comma, in aggiunta alle aree per standards urbanistici, quelle necessarie a realizzare la suddetta percentuale di volumetria da destinarsi a piano di zona.

7. La valutazione del costo di tali aree è effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia di espropriazione ed il relativo importo viene compensato fino alla concorrenza con gli

oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dai proponenti.

8. I finanziamenti di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di aree edificabili, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

9. I Comuni determinano l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

10. I proprietari di terreni interessati da piani di edilizia economica e popolare coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al Comune, in luogo della indennità di esproprio; l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

PRESIDENTE. All'articolo 42 sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 42 - Il titolo è così sostituito: Reperimento aree per fabbisogno abitativo". (80)

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 42 - Al comma primo, riga quarta, dopo "apposito piano", sono sopresse le parole fino a "...integrazioni" (riga 7)". (81)

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 42 - Nel comma quinto sono sopresse le parole da "Nei comuni" fino a "n. 17". (82)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 42 - Al primo comma, alla nona riga, prima della parola "pari", aggiungere "possibilmente". (116)

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 42 - Nel primo comma, dopo la parola "abusivamente", è inserita la frase: "dai soggetti aventi titolo per l'accesso all'edilizia economica e popolare...".

Il quarto comma è così sostituito:

"La norma di cui ai commi precedenti si applica anche ai piani di zona non collegati con piani di risanamento urbanistico". (158)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MONTRESORI (D.C.). Gli emendamenti numero 80, 81, 82 si danno per illustrati.

CANALIS (P.C.I.) Gli emendamenti numeri 116 e 158 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie gli emendamenti numeri 80, 81, e 82. Accoglie gli emendamenti numeri 116 e 158.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 80. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 82. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 158. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 116. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 43

Piani di recupero

1. Nei Comuni ove esiste un patrimonio abitativo vetusto da rinnovare per uso residenziale, unitamente ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere approvati piani di recupero in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Qualora almeno il 50 per cento dei proprietari e dei destinatari degli alloggi da risanare abbia i requisiti per l'accesso ai benefici dell'edilizia economica e popolare, l'intervento è ammesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. La tipologia dell'intervento deve privilegiare la domanda di alloggi possibilmente riconducibile per dimensioni agli standards dell'edilizia economica e popolare, in relazione alla adattabilità della riconversione tipologica del-

l'habitat edilizio preesistente.

4. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee classificate A ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.

5. I piani di recupero operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. I piani riguardanti zone classificate A sono comunque soggetti alla procedura di cui all'articolo 19 della presente legge.

7. I proprietari di immobili situati all'interno delle aree soggette a piani di recupero, riuniti in Consorzio volontario od in Cooperativa, possono partecipare all'attuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla presente legge e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il Comune interessato.

8. Allo scopo di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei piani di recupero, la Regione, di intesa con i Comuni interessati, è autorizzata a concedere contributi sugli interessi sino ad un massimo del 5 per cento sui mutui concessi, ai soggetti di cui al comma precedente, dagli istituti e dalle sezioni di Credito fondiario ed edilizio, aventi una durata massima di anni venti.

9. Per la determinazione del mutuo concedibile ai soggetti aventi i requisiti necessari, si fa riferimento al limite massimo previsto dalla normativa vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale.

10. Una quota pari, di norma, al 10 per cento degli stanziamenti annuali destinati all'attuazione della presente legge è riservata ai fini di cui al precedente ottavo comma.

11. All'erogazione di detti contributi può procedersi in un'unica soluzione, previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

12. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, disciplina con

proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 43 sono stati presentati gli emendamenti numeri 83, 84, 85, 117 e 151. L'83 è ritirato. Si dia lettura degli altri.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 43 - Nel comma primo, le parole da "di edilizia economica..." al n. 167, sono sostituite con le parole "di cui al precedente articolo". (83)

Emendamento aggiuntivo Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 43 - Nel secondo comma, dopo "Qualora" aggiungere "il piano sia di iniziativa del comune o di enti pubblici o". (84)

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 43 - Nel sesto comma l'articolo 19 è sostituito con l'articolo 26". (85)

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 43 - Al sesto comma, dopo le parole "alla procedura di cui" sostituire con: "all'articolo 26 della presente legge quando prevedono mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni d'uso". (117)

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 43 - Nel primo comma, dopo le parole "piani di recupero", inserire la frase: "d'iniziativa pubblica o privata".

Il sesto comma è così sostituito:

"I piani di recupero riguardanti zone clas-

sificate "A" sono soggetti all'approvazione regionale qualora prevedano mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni d'uso". (151)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numeri 83, 84, 85, 117 sono stati ritirati. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 151 ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Ho chiesto di parlare per manifestare il nostro voto favorevole su questo articolo e su questo emendamento che accoglie una richiesta fatta anche da noi in Commissione sul modo in cui le pubbliche amministrazioni e la Regione possano procedere nel risanamento urbanistico e nella sanatoria delle opere abusive. Insieme alla sanatoria di queste opere sono previsti interventi volti al reperimento di aree, da destinare ai piani di cui alla legge numero 167 e, in questo articolo, anche al reperimento di aree nei centri storici, più che del solo recupero di fabbricati dei centri storici. Io credo che questa sia una risposta estremamente positiva che il Consiglio regionale dà a quanti tendono a rendere più vivibili le nostre città, a quanti intendono vivere nei posti dove molti si è nati e si è cresciuti e a chi cerca di impedire l'esodo dai centri urbani alle periferie della città. Volevo solo manifestare questo parere positivo e questo voto favorevole per un provvedimento che ci sembra estremamente importante.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento 151 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento numero 151. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 44

Anticipazioni e mutui regionali ai Comuni

1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere anticipazioni ai comuni per la formazione e l'attuazione dei piani di risanamento nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista e riconosciuta ammissibile.

2. Alla determinazione dell'anticipazione ed assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune, L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresì l'accreditamento non appena approvati dai competenti organi i piani di risanamento di cui al precedente articolo 43.

3. I comuni devono rimborsare la quota capitale ottenuta, in un arco di tempo non superiore a cinque anni, deducendo la somma necessaria per assicurare la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale praticato dagli istituti di credito e l'interesse legale.

4. In alternativa alle precedenti disposizioni i comuni classificati di classe I e II ai sensi dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20/12/1983, n. 2266/U possono accedere a mutui presso gli Istituti di Credito autorizzati e che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione per l'importo riconosciuto ammissibile, restando a carico del comune il rimborso della quota capitale e dell'interesse legale,

mentre sarà a carico della Regione la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale concordato dagli Istituti di Credito e l'interesse legale.

5. All'erogazione di detti contributi può procedersi in un'unica soluzione previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 118. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 44 - Al quarto comma dopo le parole "sarà a carico della Regione" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti della disponibilità di cui al precedente articolo 43 decimo comma". (118)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda parlare metto in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo 118. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 45

Contributi ai comuni per l'attuazione della presente legge

L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere contributi ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario dovuto al minore introito derivante dalle riduzioni previste dagli artt. 52 e 53 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 46

Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico

1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo e ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti della presente legge.

2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili all'interno dell'insediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze.

3. I piani di risanamento debbono altresì contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree per standards urbanistici per l'attuazione dei servizi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono

essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria ed a quella ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli.

5. Nei casi in cui l'attuazione dei piani di risanamento è prevista con carattere pluriennale, deve esser predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento.

6. In caso di piani di risanamento urbanistico di iniziativa privata, qualora non sia possibile ai proponenti reperire in tutto o in parte le aree di cessione per standards urbanistici, esse potranno essere sostituite da un corrispettivo monetario pari al valore delle aree da espropriare. Detto importo è stabilito nelle previsioni di spesa allegate al piano di risanamento nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di indennità espropriativa.

7. Qualora i piani proposti non prevedano per intero le aree per i servizi, l'amministrazione comunale provvede, in sede di approvazione, all'integrazione.

8. I piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, conservano la loro validità e le opere abusive in essi ricomprese possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*

Emendamento soppressivo Manunza - Oppi - Deiana:

"All'articolo 46 sono soppressi i commi secondo, sesto e settimo". (47)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Floris.

FLORIS (D.C.). Si dà per illustrato.

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 47

Termini per l'adozione dei piani di risanamento

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono provvedere:

a) entro 90 giorni all'individuazione e perimetrazione degli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;

b) entro nove mesi all'adozione dei piani di risanamento urbanistico;

2. Il competente Comitato di controllo sugli atti degli enti locali provvede alla nomina di un Commissario ad acta perché adottati i necessari provvedimenti sostitutivi, dandone contemporaneamente notizia all'Assessore regionale degli enti locali: entro 30 giorni, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto a), ed entro 6 mesi qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al punto b).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 47 - All'inizio del 2° comma, prima di "il competente" inserire: "Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente".

Al 2° comma dopo le parole "Commissario ad acta" sono aggiunte le seguenti: "entro 30 giorni".

Sempre al 2° comma sono soppresses le seguenti parole: "entro 30 giorni, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto a), ed entro 6 mesi qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al punto b)". (128)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 128. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 48

Facoltà ed obblighi dei Comuni

1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

2. Per i fini previsti dal primo e dal terzo comma del presente articolo, i Comuni che procedono alla adozione dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

3. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.

4. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici ultimati ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, alla data del 31 dicembre 1984, dei quali è prevista la demolizione a seguito dell'approvazione degli strumenti di risanamento urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento n. 139. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Montre-

sori - Manunza - Oppi:

"Art. 48 - Nel quarto comma la data "31 dicembre 1984" è sostituita con la data "31 maggio 1985". (139)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Montresori.

MONTRESORI. (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 139. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 49

Domanda e procedimento della concessione in sanatoria

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) ricevuta dell'avvenuto versamento alla Regione, a titolo di acconto, di lire 150.000 nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 51, 52, 53 e 54;

b) una descrizione sommaria delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

c) il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie;

d) un'apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi, una perizia sulle dimensioni e sullo stato delle opere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione dalla quale risulti l'idoneità statica e funzionale delle opere eseguite;

e) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nonché copia della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere le riduzioni previste dalla presente legge;

f) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la sede dell'impresa; un eventuale atto di notorietà dal quale risulti che l'attività di impresa è esercitata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nel caso in cui questi ultimi non coincidano con la sede dell'impresa;

g) la prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento;

h) il parere delle competenti amministrazioni statali o regionali nel caso in cui gli immobili siano gravati da vincoli imposti da leggi statali o regionali; qualora non ancora espresso il parere è sostituito da copia della domanda presentata all'amministrazione interessata;

i) un atto di notorietà dal quale risulti il tempo in cui la costruzione è stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.

3) Gli atti di notorietà di cui ai precedenti punti f) ed i) possono essere contestuali.

4. Il richiedente la sanatoria, quando sia pendente un procedimento giurisdizionale avverso provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune o dalla Regione, deve darne atto nella domanda precisando contestualmente se intenda rinunciare al ricorso, in caso di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Montresori - Morretti - Manunza:

"Art. 49 - Nella lettera d) aggiungere alla fine dopo "opere eseguite", le parole "e l'esistenza degli indispensabili requisiti d'ordine igienico-sanitario". (86)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 49 - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 31 dicembre 1984, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento".

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

"Le opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, potranno essere eseguite successivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria". (152)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresori per illustrare l'emendamento numero 86.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 152 ha chiesto di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, in relazione all'emendamento numero 152 vorrei rappresentarle una esigenza di coordinamento:

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

poiché l'emendamento numero 139, che è stato precedentemente approvato ha modificato la data di cui all'ultimo comma dell'articolo 48, anche la data di cui all'emendamento numero 152, presentato all'ultimo comma dell'articolo 48, in sede di coordinamento, dovrà suonare nel testo "31 maggio 1984".

PRESIDENTE. 31 maggio 1985. Va bene.

BARRANU (P.C.I.). C'è anche un'altra esigenza ed è questa: poiché queste due modifiche inducono un contrasto col secondo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento approvato nella precedente seduta, chiedo, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, che si proceda a sopprimere il secondo comma introdotto appunto con l'emendamento all'articolo 2 in modo tale da uniformare le date.

PRESIDENTE. Quest'ultima questione va riproposta prima della votazione finale.

Metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 86. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 152, con la modifica del 31 maggio 1985. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MERELLA, Segretario:

Art. 50

Certificato di abitabilità

A seguito del rilascio della concessione o

autorizzazione in sanatoria, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni e sempreché la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 50 — Dopo la parola "infortunio" sopprimere fino alla fine dell'articolo". (87)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 50 — Il titolo è così modificato: Certificato di abitabilità e di agibilità.

Nel primo comma, dopo l'espressione "certificato di abitabilità" è inserita la seguente "o di agibilità".

Dopo il primo è inserito il seguente secondo comma:

"Il certificato di abitabilità o di agibilità per edifici legittimamente realizzati si intende rilasciato decorsi 90 giorni dalla richiesta dell'interessato con cui sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione". (121)

PRESIDENTE. L'onorevole Montresori ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato, Presidente, dicendo che è una conseguenza dell'approvazione del precedente emendamento numero 86.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 87. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 121. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 51

Oneri per il rilascio della concessione
o dell'autorizzazione in sanatoria

1. Il beneficio della sanatoria deve corrispondere al Comune gli oneri di concessione maggiorati degli interessi legali e all'Amministrazione regionale l'onere di riequilibrio territoriale finalizzato alla costituzione del fondo di cui al successivo articolo 55, che, con riferimento all'intera opera o alla parte di essa abusivamente realizzata, è pari alla quota del costo di costruzione determinata ai sensi del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 31 gennaio 1978, n. 71/U, per le opere destinate alla residenza, mentre è da valutarsi in base alla superficie utile resa agibile, nella misura di lire 10.000 mq. per opere destinate ad attività artigianali, industriali ed agricole e nella misura di lire 20.000 mq. per le opere destinate ad attività commerciali, direzionali o terziarie.

2. Le somme convenzionali di cui sopra, riferite alle opere diverse dalla residenza, devono essere moltiplicate rispettivamente per il coefficiente 1,2 per i comuni della classe III, 1,5 per i comuni della classe II e 2 per i comuni della classe I, così come individuati

dall'articolo 2 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

3. Per le modifiche di destinazione d'uso da qualsiasi destinazione a residenziale l'onere di riequilibrio territoriale non è dovuto; per le modifiche di destinazione d'uso da residenziale ad altre destinazioni l'onere è ridotto al 50 per cento.

4. L'onere di riequilibrio territoriale è dovuto nella misura di un terzo per le opere realizzate nel periodo antecedente all'1 gennaio 1970.

5. L'onere di riequilibrio territoriale ed il contributo di concessione sono ridotti al 50 per cento per le opere realizzate nel periodo dall'1 gennaio 1970 al 29 gennaio 1977.

6. Per le opere abusive che hanno i requisiti per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per le opere abusive realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, deve essere corrisposto soltanto l'onere di riequilibrio territoriale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 51 — Alla fine del quarto comma sono aggiunte le seguenti parole: "mentre gli oneri di concessione non sono dovuti". (122)

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Ladu - Giorgio - Floris:

"Il 6° comma dell'articolo 51 è soppresso". (164)

PRESIDENTE. L'onorevole Montresori ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MONTRESORI (D.C.). Voglio illustrarlo

molto brevemente, anche perché è stato presentato alla fine. Questo emendamento ci offre la possibilità di ribadire una posizione che abbiamo espresso in Aula già in sede di discussione generale, e all'inizio di questa discussione sull'articolato; essa riflette la nostra non accettazione, così come già abbiamo fatto in Commissione, della tassa che il disegno di legge della Giunta regionale impone ai cittadini che hanno commesso l'abuso edilizio.

Come tutti sanno, la licenza in sanatoria per un abuso, in base alla legge statale, è concessa con il pagamento dell'oblazione più il pagamento degli oneri della concessione che sono costituiti dalle urbanizzazioni e da una quota del così detto costo di costruzione, fissati dalla legge numero 10 del 1977. La Regione introduce, lo abbiamo detto in discussione e vogliamo solo accennarne brevemente, un terzo onere, che è costituito dall'onere di riequilibrio territoriale. La Giunta ha spiegato in abbondanza i motivi che militano a sostegno della sua introduzione; noi abbiamo spiegato i motivi per cui non potevamo accettare: perché riteniamo penalizzante per il cittadino sardo questo ulteriore tributo. Diciamo di essere la Regione più povera, però abbiamo gli abusivi che pagano di più rispetto alle altre regioni. In questa materia però si superano secondo noi i limiti che erano stati fissati dalla Giunta regionale nella sua proposta, e sinora mantenuti.

L'emendamento nostro mira a dire che almeno la categoria dei coltivatori diretti, i cui appartenenti hanno diritto alla concessione gratuita in base all'articolo 9 della "Bucalossi", non deve pagare l'onere di riequilibrio territoriale. L'emendamento dice solo queste cose, mentre noi continuiamo a rimarcare il nostro dissenso sulla configurazione dell'onere di riequilibrio territoriale e a ribadire che esso viene imposto alle categorie che pur godono di esenzione dal contributo per la concessione edilizia. Dissentiamo quindi dalla conformazione di quest'onere di riequilibrio territoriale, che lo fa gravare indiscriminatamente su tutti, anche su coloro che hanno commesso il più leggero degli abusi; tal che la tassazione minima imposta a tutti è di lire 150.000 ed è il requisito stesso

per fare la domanda di sanatoria. Questo volevamo rimarcare con questo emendamento del quale chiediamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie l'emendamento e sente l'esigenza di chiarire ancora che l'onere cui si fa cenno, chiamato inizialmente "onere integrativo" e da ultimo nel testo in discussione in Consiglio "onere di riequilibrio territoriale", non è una tassazione regionale, ma è un componente degli oneri che devono essere corrisposti da chi chiede e può ottenere la sanatoria per ottenere la sanatoria medesima. Non è un di più; non è un terzo elemento; non è una tassa regionale. Perché il meccanismo complessivo che è previsto in legge, porta il cittadino che avesse costruito una abitazione, o un qualunque manufatto, abusivamente, a pagare a titolo di onere di concessione, meno di quanto paghi un cittadino che costruisca legittimamente o quanto avrebbe pagato lo stesso costruttore abusivo se avesse pagato gli oneri quando avrebbe dovuto pagarli. Infatti il meccanismo contemplato dalla legge prevede che si paghi una cifra pari a quella che si sarebbe dovuta pagare, aumentata solamente degli interessi legali; e che per di più possa esservi una forma di rateizzazione decisa in sede comunale che diluisca il pagamento in tre o anche in cinque anni.

Pertanto, se non venisse introdotto un correttivo si verificherebbe che un cittadino il quale abbia costruito un'abitazione, o un manufatto in modo illegale pagherebbe meno del suo vicino che ha chiesto l'autorizzazione e ha costruito legittimamente. Ritengo che nessuno voglia o pensi che questo possa essere un sistema valido di sanatoria.

Il correttivo introdotto consente peraltro di equilibrare il pagamento degli oneri per cui gli abusivi di necessità, cioè quelli che hanno titolo all'accesso all'edilizia economica e popolare, pagano solo gli oneri concessori, commisurati a quelli sostenuti da quanti costruiscono

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

o abbiano costruito in zona "B", cioè agli oneri concessori minimi. E questo minore introito per i comuni, che serve alla costruzione delle opere di urbanizzazione all'acquisizione di nuove aree, alla dotazione dei servizi può e deve essere recuperato con questa componente che abbiamo chiamato appunto "onere di riequilibrio" la quale va a costituire un fondo regionale espressamente vincolato da questa legge per le anticipazioni ai Comuni.

Continuare a insistere nel pretendere, sia pure per istinto meramente polemico, per mera opposizione, che questo è un onere aggiuntivo, una tassa regionale che si paga in Sardegna in misura maggiore di quanto si paghi in altre Regioni, è un modo di porgere argomenti che non è supportato dai fatti, che non è supportato dalla lettera della legge. In alcuni casi è vero che in Sardegna si paga di più che in Piemonte e in Lombardia (ieri l'opposizione ha fatto e diramato fuori dal Consiglio calcoli, volti a rappresentare una situazione nella quale un'ipotesi di sanatoria costerebbe in Sardegna l'80 per cento in più rispetto alla Lombardia). E' vero: in alcuni casi si paga l'80 per cento in più, e anche il doppio e talora il triplo. Sono quei casi nei quali non compare nessun elemento di necessità, e non agiscono di conseguenza i meccanismi e i sistemi di scomputo o di esenzione o di riduzione; poco fa si è fatto l'esempio dei coltivatori diretti in relazione a questo emendamento. Sa l'onorevole Montresori che nell'articolo appena successivo, il 53, è previsto, al comma 5, l'esenzione dell'80 per cento.

MONTRESORI (D.C.). Ma pagano il 20 per cento.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Perché un coltivatore diretto, se gode, per altra via, di agevolazioni per costruirsi la casa non è che sia esentato dalla concessione edilizia. Non è concepibile che le leggi di agevolazione per certe categorie si traducano in una sorta di zona franca, di autorizzazione a costruire illegalmente. Presumendo che un coltivatore diretto abbia un'esigenza maggiore, sul piano sociale, e quindi politico, deve esse-

re maggiormente protetto, si può arrivare ad uno sconto di quest'onere fino all'80 per cento, il che significa che egli pagherà il 20 per cento. Ma assumere che non debba pagare nulla, solo perché coltivatore diretto, ancorché abusivo, e ammettere a sanatoria una abitazione o un manufatto abusivo, mi pare che sia pura demagogia che non risponde affatto alle finalità che la legge si propone. Basti considerare che, operante la sanatoria e resa legale quella costruzione, è commerciabile; certamente nel mercato degli immobili non andrà né con l'80, né col 50 per cento di sconto, ancorché sia venduta da un coltivatore diretto che abbia costruito abusivamente.

Mi pare che siano troppe le inesattezze che si sono dette o che si possono dire per amore di polemica, o perché si deve corroborare una versione negativa che l'opposizione tende a rappresentare. Ma i numeri sono numeri, e non si può dire che non vi sia una forma di presa in considerazione di questi casi. Vi è quindi quest'esigenza, anche da parte della Giunta, di chiarire che cos'è questo onere, in che cosa consista: è un onere di riequilibrio; è così chiamato perché così è. Riequilibra situazioni finanziarie del fondo regionale che è diretto esclusivamente ai Comuni; riequilibra situazioni sociali squilibrate, poiché non è pensabile né ammissibile che soggetti diversi in partenza, per posizione sociale — nella fattispecie si tratta di abusivi — debbano sostenere oneri nella stessa misura.

Questa è la ragione di questa differenziazione che è nella legge regionale della Sardegna e che la caratterizza. E' vero: non è presente in altre leggi regionali; è una scelta che è stata compiuta dopo essere stata discussa a lungo; quindi non vale dire che in Sardegna si pagherebbe di più: in alcuni casi si paga di più, in alcuni casi si paga di meno. Perciò è introdotto un onere che è di riequilibrio territoriale, e che andrebbe correttamente inteso come riequilibrio sociale.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi non ha manifestato il parere sull'emendamento numero 122 che è aggiuntivo.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti loca-*

li, *finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 164. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 122. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 52

Condizioni di sanatoria per i cittadini meno abbienti che abbiano realizzato la prima casa

Il richiedente la sanatoria in possesso dei requisiti per la assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbia realizzato un alloggio convenzionabile ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e che procede alla stipula della relativa convenzione, è tenuto a corrispondere il solo contributo di concessione nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale per le zone classificate B ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

PRESIDENTE. All'articolo 52 sono stati presentati gli emendamenti numero 123 e 124. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 52 - Alla fine dell'articolo aggiungere le parole "e l'onere di riequilibrio territoriale nella misura minima di cui al successivo articolo 54". (124).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MELONI (P.S.d'Az.). Molto brevemente, signor Presidente, per spiegare la *ratio* dell'emendamento e il motivo per il quale si chiede la convenzionabilità anche delle costruzioni realizzate nell'agro, si da consentire quindi in questi casi una sanatoria con il pagamento dei soli oneri di urbanizzazione, con esclusione del costo di costruzione. Sappiamo tutti che il fenomeno dell'abusivismo si è sviluppato soprattutto nella periferia delle grandi città, assumendo forme del tutto particolari a Sassari e a Cagliari; ciò ha portato sull'onda della necessità alla realizzazione di una serie di case che rappresentano la prima abitazione di tante persone le quali, non godendo di un reddito sufficiente non avevano altra possibilità di soddisfare i propri bisogni abitativi. Sappiamo che Sassari e Cagliari sono state considerate zone di particolare tensione abitativa proprio perché in queste grandi città si sono verificate difficoltà di costruzione di abitazioni nei centri urbani; il fenomeno dell'abusivismo di necessità si è manifestato in particolar modo nelle vicinanze e nella periferia della città. In qualche caso si è provveduto con degli strumenti urbanistici; in altri casi, ciò non è stato possibile.

Riteniamo quindi che questi cittadini debbano essere considerati con una particolare attenzione e che quindi, trattandosi di prima casa, di abusivismo di necessità, debbano come altri essere esclusivamente tenuti al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Per questo motivo quest'emendamento è stato introdotto e se ne chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 123 testè illustrato dall'onorevole Meloni e accoglie ugualmente l'emendamento numero 124.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, ci avviamo rapidamente alla fine ma mi sembra sia necessario, riguardo all'emendamento 123, dire alcune cose. Il collega Meloni ha parlato del cittadino che si convenziona per la costruzione della prima casa in zona agricola. A me sembra di capire che il dispositivo dell'articolo, benché il titolo rechi: "Condizioni di sanatoria per i cittadini meno abbienti che abbiano realizzato la prima casa", non sia conseguente; che si restringa la possibilità del convenzionamento solo a quelli che possiedono i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare. Se l'interpretazione del disposto conduce a questa conclusione, si realizzerebbe un ulteriore inganno, che consiste nel dare ciò che gli appartenenti a questa fascia già possiedono in base a tutte le leggi, configurando però per essi una posizione maggiormente onerosa perché, signor Presidente, costoro che in virtù della norma di cui al progetto licenziato dalla Commissione non avrebbero pagato l'onere dell'equilibrio territoriale ora grazie a questo emendamento lo pagano, nella misura minima...

(Interruzione dell'onorevole Meloni).

... qui non si tratta. Nel modo più assoluto! Sarà la misura minima; però 1000 di questi fanno un miliardo e mezzo, caro onorevole Meloni.

Allora, la logica che ha guidato questa Giunta è la stessa che gli stessi partiti che la esprimono hanno criticato da altre parti, e non mi si venga a parlare di demagogia.

L'Assessore che utilizza gli uffici poteva indicarci i calcoli precisi, rapportati alle varie situazioni delle città e dei paesi, e correggere i nostri, se fossero stati sbagliati. Questo non ha fatto perché effettivamente l'onere che paga l'a-

busivo in Sardegna è maggiore. L'Assessore lo può giustificare come vuole però resterà il fatto che domani, quando i cittadini presenteranno la domanda di sanatoria, si accorgeranno di pagare certamente di più. Gli emendamenti numeri 123 e 124 sono soltanto una finzione: non si vuol dire apertamente che si va in quella direzione. Pertanto, se la mia interpretazione è esatta, io chiedo la correzione dell'emendamento numero 123, poiché io rilevo una contraddizione tra l'emendamento e il titolo, chiedo alla Giunta di rivedere il numero 124.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Canalis. Ne ha la facoltà.

CANALIS (P.C.I.). Per fare una precisazione soltanto, Presidente. La convenzionabilità dipende dalle caratteristiche oggettive, cioè dalle caratteristiche della costruzione; quindi è convenzionabile l'alloggio se ha la superficie e le altre caratteristiche previste dallo schema di convenzione regionale. Dalle caratteristiche soggettive semmai dipendono altri vantaggi, ma esse non interferiscono minimamente col problema in esame.

Dunque, il dubbio che proponeva il collega Montresori, non ha motivo di sussistere.

MONTRESORI (D.C.). Ma è il richiedente il soggetto, quindi è un requisito soggettivo.

CANALIS (P.C.I.). Sì, ma è convenzionabile l'alloggio non la persona.

MONTRESORI (D.C.). Ma qua c'è il richiedente, non è che l'alloggio possa fare la richiesta.

CANALIS (P.C.I.). Io credo che l'interpretazione giusta sia questa qui.

MONTRESORI (D.C.). Allora in sede di coordinamento si deve provvedere ad aggiustare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. A me pare che non vi sia necessità di interpretazione chiamata autentica o invocata in modo autentico che possa essere utilizzata per "stirare" il significato della norma. L'emendamento che la Giunta accoglie dice che anche le costruzioni situate nelle zone "E", zone agricole, le quali non sono convenzionabili in quanto tali, possono invece costituire elemento di una fattispecie in cui sia riservato, non alla casa, ma al proprietario, al costruttore abusivo, qualora possieda i requisiti richiesti di cui all'articolo 52 questo vantaggio della sanatoria dell'opera abusiva. Ben sapendo che l'estensione della sanatoria agevolata, chiamiamola così, alle costruzioni nelle zone agricole, ancorché la scelta si giustifichi con motivazioni di ordine sociale, introduce una qualche distorsione nella regolamentazione, dell'uso corretto del territorio.

Infatti dire zona agricola, non è più dire zona nella quale si può fare tutto: case, capannoni industriali, capannoni commerciali. Forse c'è stata una eccessiva sottovalutazione del valore del territorio agricolo; perdurante una lunga fase dell'evolversi delle concezioni urbanistiche si è inteso che il territorio agricolo potesse essere assoggettato impunemente ad ogni e qualsiasi forma di intervento edilizio. Oggi c'è una riflessione molto attenta e anche molto preoccupata su questo fenomeno, che sottrae risorse territoriali ed economiche, su questa forma di espansione urbana anomala e impropria che colpisce profondamente gli interessi produttivi in un settore fondamentale quale quello agricolo. Sono in atto riflessioni e vengono espresse preoccupazioni credo abbastanza fondate su questo fenomeno.

Non è pensabile che, seppure con motivazioni di ordine sociale, qui si introduca in modo generalizzato una sorta di vantaggio, di sanatoria agevolata, perché di questo si tratta. L'articolo 52 in sostanza consente che in Sardegna si abbia in questi casi una sanatoria a costi minori, collega Montresori, pagandosi in Sarde-

gna meno che in ogni altra regione d'Italia. E non si tratta del cittadino che ha costruito una casetta di 50 metri quadri, i requisiti a cui qui si fa riferimento, indicano per un cittadino con 2 figli, lavoratore dipendente, un reddito intorno ai 18 milioni, con una casa che può arrivare sino a 195 metri quadri. Tenendo presente il metodo normalmente praticato dai lavoratori autonomi nel calcolare i propri redditi ai fini dell'accatastamento tributario, sicuramente la gran parte dei lavoratori autonomi rientra in questa sanatoria, chiamiamola ancora agevolata, la quale deve venire incontro a quella categoria che abbiamo definito di abusivi di necessità. Questo fatto deve essere riconosciuto e deve essere valutato; non può dirsi che la legge regionale indiscriminatamente, genericamente, introduce oneri aggiuntivi e condizioni più pesanti di sanatoria.

Ho voluto dare anche questa precisazione perché io comprendo le ragioni che hanno potuto indurre parti del Consiglio, forze politiche, specie di opposizione, a voler appuntare la loro attenzione, nel dibattito di questi giorni, prevalentemente su alcune questioni, tralasciandone altre che sono pure contenute in legge. La valutazione di una legge, il giudizio di valore su di essa investe il suo insieme; il suo equilibrio interno. E in questa legge sono contenuti istituti innovativi che — adesso che il Consiglio praticamente si avvia a concludere l'esame della legge può essere detto — non sono stati sufficientemente valutati; non sono stati oggetto di dibattito e anche di confronto in Aula tra le forze politiche.

Per qualche giorno si è trattato di un presunto assalto alle coste, di una presunta volontà prevaricatoria che doveva aprire la possibilità di sanatoria lungo la fascia costiera. Si è combattuta una battaglia e non si è capito contro chi: una battaglia senza nemici, perché contro la sanatoria sulla fascia costiera si era già pronunciata la Giunta e le forze politiche che la compongono, approvando l'originario disegno di legge; successivamente si sono pronunciate le altre forze politiche ed hanno anche rafforzato questo loro convincimento e la determinazione di perseguire questo loro obiettivo; eppure per al-

cuni giorni sembrava che si dovesse vincere, o si dovesse sventare una minaccia contro chi voleva andare all'assalto delle coste legalizzando costruzioni abusive sulle coste. Questo elemento non è mai esistito, in nessun momento, in nessuno dei progetti di legge regionale; nessuna forza politica ha dichiarato esplicitamente in nessun momento, né in quest'Aula, né in Commissione né in altra sede che era proprio intendimento, che era proprio convincimento che si dovesse procedere ad una sanatoria lungo la fascia costiera.

Quanto poi fosse coerente e fondata quella volontà di combattere nemici inesistenti, si è visto col voto di stamane, quando, chi combatteva quella battaglia o voleva dare l'impressione e la rappresentazione esterna di combattere una battaglia, allorché si è trattato di fissare in norma, in concreto, che non fossero sanabili le opere abusive nella fascia costiera dei 150 metri, ha chiesto il voto segreto, perché doveva coprire la sua volontà ferma, invece, di sanare in modo generalizzato le costruzioni abusive lungo la fascia costiera dei 150 metri. Questo è uno degli istituti normativi caratterizzanti di questa legge sul quale non si è soffermata a sufficienza l'attenzione del Consiglio.

Parimenti non si è soffermata a sufficienza l'attenzione del Consiglio sugli istituti normativi nuovi introdotti in materia di edilizia economica e popolare; sulla formazione degli strumenti urbanistici, sui nuovi piani di zona, sulla nuova formulazione del fabbisogno che viene definito in Sardegna per la prima volta in relazione alla previsione di espansione prevista nello strumento urbanistico, e non in base a quel calcolo diabolico — che i Tribunali Amministrativi Regionali annullano sempre — del fabbisogno in base a criteri che non si riesce mai ad ancorare alla realtà; né si è soffermata sufficientemente sull'istituto secondo cui ogni piano attuativo, ogni piano particolareggiato, ogni lottizzazione — naturalmente nei Comuni di prima e seconda classe, nei grandi Comuni — deve riservare il 40 per cento della superficie per l'edilizia economica e popolare. L'edilizia economica e popolare cesserà quindi di essere ghettizzata e periferizzata e sarà invece diffusa e

integrata nel tessuto urbano, al centro e alla periferia, per quella forma di integrazione sociale che è necessario dare alle città.

Questi sono istituti contenuti in questa legge; li contemplano articoli che sono stati già votati, articoli per i quali non si è spesa una parola, articoli che pare si voglia far passare sotto silenzio, quasi che non meritino un minimo di considerazione; articoli — anche questi, forse — più affinabili, migliorabili: articoli comunque, e istituti normativi, che esistono e che caratterizzano questo provvedimento. Non può rimanere l'impressione, né in quest'aula, né fuori di quest'aula, che questa legge abbia avuto una sua storia, una sua vicenda, che ha conquistato un suo momento di attenzione solo perché si sarebbe combattuta una battaglia in difesa delle coste. La battaglia in difesa delle coste è tutta da compiere, gli istituti normativi nuovi che la Regione deve approntare perché si difendano davvero le coste della Sardegna (quel che resta ancora da difendere) devono ancora esser elaborati; la fascia di rispetto costiero è uno spazio di difesa minimo, ed è anche una difesa molto labile. Non si appaghi la coscienza, né delle forze democratiche, né di chi si dichiara amante della natura, pensando che il vincolo dei 150 metri difende le coste: non le ha difese in passato e non le difende oggi!

Non è sufficiente a difenderle; e le maggiori storture che si rappresentano, che conosciamo, lungo le coste, non sono fatti di abusivismo: sono, per la gran parte, cose autorizzate, cose legali. E di quelle storture ne nasceranno ancora, perché l'attuale sistema normativo regionale è talmente gracile che non consente difesa alcuna; o meglio: consente difese molto deboli contro l'assalto della speculazione. Il fenomeno speculazione non assume una fisionomia e una natura meno selvaggia quanto, ottenuti timbri e bolli e legalizzata la sua posizione, dà l'assalto al territorio, circonda le parti migliori del territorio, le isola, le privatizza in modo del tutto legale rispetto a quegli accorgimenti, sempre speculativi, che si esprimono in costruzioni abusive.

La battaglia in difesa delle coste e dell'ambiente è tutta da compiere e credo che, se i

risultati si vorranno ottenere su questo terreno, bisognerà davvero riprendere quanto prima l'esame di strumenti normativi nuovi. Uno di essi potrà essere quello che già la Giunta e la Commissione consiliare avevano individuato ed indicato al Consiglio: la redazione del piano di assetto costiero; si potranno apprestare altri strumenti, però non ci si potrà certamente limitare a quanto esiste oggi.

Ho voluto dire ancora queste cose sulla legge perché, tutto sommato, mi è parso anche non giusto che di esse non rimanesse traccia nel dibattito consiliare e negli atti del dibattito consiliare; che il tutto si traducesse unicamente nel testo normativo, il quale, per necessità di cose, in alcune parti, è anche arido. Mi preme che rimanga traccia delle valutazioni salienti, positive o negative che siano; delle novità importanti proposte, introdotte e in gran parte dal Consiglio regionale votate, le quali valgono a confermare questa legge di sanatoria dell'abusivismo in Sardegna in modo diverso rispetto a tutte le altre leggi di sanatoria approvate nelle altre Regioni italiane, proprio per questa ampiezza, per questo respiro, per non essersi fermato questo nostro provvedimento ad esaminare quote e percentuali entro cui applicare gli oneri di sanatoria, ma per aver tentato di affrontare e per aver affrontato, in gran parte, il fenomeno dell'abusivismo, aver approntato gli strumenti per contrastarlo, i rimedi per superare l'abusivismo che già si è verificato.

Queste cose ancora intendevo dire a nome della Giunta, adesso che ci avviamo a conclusione dell'esame del testo della legge, in relazione al contenuto dell'articolo 52 e anche alle considerazioni ultime che ha svolto l'onorevole Montresori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, l'ultimo, direi l'ennesimo, intervento dell'assessore Cogodi, a questo punto, mi dà la sensazione — altrimenti non starei qui a rispondere — dell'atteggiamento di un pugile abbastanza, diciamo, "groggy", che crede di

avere ancora davanti avversari e continua nella sua azione come se li avesse all'inizio del suo combattimento.

Devo dire che rispondiamo degli impegni che abbiamo preso, a malincuore, se vogliamo; che li rispettiamo, ma che non sopportiamo che la gente lanci il sasso e poi ritiri la mano, cioè prenda impegni e non li mantenga, come è avvenuto anche in quest'aula. Poiché i capigruppo si sono impegnati a non fare dichiarazioni politiche, ma esso impegno è superato dalle prese di posizione dell'Assessore (perché questo sta avvenendo, non si rispetta neanche questo patto), allora, a questo punto brevissimamente devo sintetizzare quello che è avvenuto in quest'aula su questa legge.

Quando noi abbiamo sostenuto che bisogna stralciare l'abusivismo dalla parte urbanistica abbiamo sostenuto una cosa sacrosanta che poi i fatti avvenuti in quest'aula si sono incaricati di dimostrare. Abbiamo assunto questa posizione, non perché non volevamo trattare argomenti urbanistici di questa delicatezza, ma perché abbiamo ritenuto che questa, lungi dall'essere una legge di ampio respiro, aveva un respiro talmente corto da tradursi in un pasticcio solenne. Lo ha dimostrato quest'aula quando, ad un certo punto, ha dovuto sospendere i lavori perché nessuno sapeva come interpretare quello che veniva detto. Questo è un dato: un progetto di legge che provoca la presentazione di numero così rilevante di emendamenti si presenta da solo, onorevole Assessore.

Sarebbe stato meglio tacere dopo quell'accordo che avrebbe snellito i lavori e consentito a questo Consiglio di vedere già concluso l'iter di approvazione di questa legge, in silenzio certamente. Laddove ella non desiste, ad ogni articolo, dal proporci cose e dal provocare il Consiglio; perché lei, anziché dimettersi, come avrebbe dovuto fare, dopo una votazione sfavorevole del Consiglio, coerentemente, è venuto qui a offendere il Consiglio. Questo è il dato di fondo che lei non può ignorare; e se parla a nome della Giunta, a nome della Giunta queste cose deve giustificarle. Io credo che sia opportuno finirla con siffatto modo di agire; noi, responsabilmente, abbiamo acconsentito a rinunciare ad

intervenire, così come è nostro diritto; lei continuamente viene a riproporci le stesse cose, a provocare noi e il Consiglio.

E allora, molto serenamente, a questo punto, per riacquistare un atteggiamento che conviene a tutti qui dentro, diciamo che la nostra battaglia è servita — altroché! — a chiarire, secondo quanto diceva lei, onorevole Assessore, un dato ricorrente nelle considerazioni sviluppate dai gruppi politici, compresi quelli della maggioranza, e poi emerso nella stessa Giunta: che certi provvedimenti sulle coste non andavano fatti. Questo significava per noi non indulgere a discorsi "sessantotteschi": perché noi, provocatoriamente, potevamo presentare un altro emendamento che prevedesse la requisizione di tutte le costruzioni abusive fatte nella costa dal 1900 ad oggi, potevamo fare anche questo discorso; poiché il discorso che facciamo è serio, e non vogliamo provocarci ripetutamente, ebbene, per cortesia, onorevole Assessore: un minimo di rispetto nei suoi confronti, nei confronti della Giunta e nei confronti del Consiglio.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un altro emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Montresori - Moretti - Floris:

"Art. 52 — Dopo "n. 10", riga 6^a, aggiungere le seguenti parole: "ovvero quello che ha realizzato la prima casa". (165)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, stiamo avviandoci alla conclusione della discussione su un provvedimento di legge che ha provocato tensioni. A livello nazionale — non è una novità — probabilmente le tensioni sono state ancora mag-

giori fra i partiti in generale e, in particolare, fra i partiti della maggioranza, perché provvedimenti di questa natura mettono in gioco interessi consistenti, suscitano differenti meccanismi di tutela degli interessi coinvolti. Con questa affermazione non voglio assegnare un significato e un valore dispregiativo al discorso, visto che già altre volte in quest'aula si è discusso sulla legittimità di tutelare gli interessi, pervenendo alla conclusione si può dissentire sul merito delle tematiche afferenti agli interessi presi in esame, e ci si schiera, anche a seconda degli interessi che si difendono. Certamente la materia urbanistica è una materia che suscita più passione e più tensioni, per questa ragione.

Io non credo davvero, come ha detto poco fa il collega Moretti, che questa legge sia un pasticcio; così come non credo che lo fosse il testo esitato dalla Commissione: a poco vale dire che gli emendamenti sono tanti, poiché non è la prima volta che su progetti di legge complessi il numero degli emendamenti ha superato il numero degli articoli, come è avvenuto in questo caso. L'importante è che lo sforzo che si compie — ed è dovere del Consiglio compierlo — tenda a migliorare il provvedimento di legge. Peraltro l'impressione che si ricava è questa: gli emendamenti conclusivi, che hanno configurato un accordo positivo, il quale ha consentito di snellire la discussione di questo provvedimento, non sono stati predisposti contro un nemico sconosciuto, ma sono stati indirizzati contro un nemico conosciuto: la Giunta.

Incredibilmente, piuttosto che discutere sulla sostanza e sulla positività dell'accordo raggiunto, si è cercato di individuare una controparte, quasi che, per esempio, sulla vicenda dei 150 metri non fosse stata la Giunta nel suo disegno di legge ad escludere comunque possibilità di sanatorie e a difendere sino in fondo questa posizione, rischiando di essere messa in minoranza ed essendo, in fatto, messa in minoranza, stamane, su un emendamento che tendeva ad estendere l'impossibilità di sanatoria alle opere abusive realizzate, sempre nell'ambito dei 150 metri, pur prima del vincolo. E' la Giunta che ha proposto questo provvedimento; e a noi fa piacere che si sia tornati a questo testo. Non solo, ma abbiamo firmato un ordine del giorno, concordato tra tutti i partiti —

ne parleremo più avanti — che, muovendo da una considerazione giusta, riprende — guarda caso — i primi commi di un articolo che abbiamo soppresso, in base all'accordo: l'articolo relativo alla previsione dei piani di assetto costiero; i due commi specificano, appunto, il principio che la tutela ambientale, e quindi la tutela delle coste costituisce un valore di preminente interesse regionale.

Pertanto, anche quando si sono registrate in Commissione accentuazioni differenti, ritenendo troppo rigida la posizione della Giunta, sulle sanatorie nell'ambito di 150 metri; anche quando questa posizione — che poi è finita per essere quella del Consiglio — ha suscitato dei rilievi critici (quindi, altro che debolezza da parte della Giunta su questo punto) per cui si è saggiata la possibilità di valutare sanatorie anche in quest'ambito, l'individuazione di tale possibilità è stata inserita però nell'ambito di una pianificazione regionale di tutto il sistema di assetto costiero; e questo strumento non era stato ipotizzato. Lo dimostra lo stesso ordine del giorno che abbiamo positivamente concordato: non un *escamotage* per consentire il superamento di un vincolo che noi abbiamo ritenuto giusto fin dall'inizio — lo dimostra il disegno di legge della Giunta —, ma uno strumento che non si riprometteva di risanare le costruzioni nell'ambito dei 150 metri, bensì di salvaguardare le coste e di accrescerne la fruibilità da parte della collettività.

Perché dunque dobbiamo indulgere, per puro spirito polemico, a ritorzioni che non hanno consistenza reale? E' vero, la Giunta ha replicato, ma ha sempre replicato. Ci fosse stato il collega Chessa avrebbe spiegato con dovizia di particolari e citazioni da dizionari cosa significa replicare, cioè parlare dopo qualcuno che pone dei quesiti. Io non mi sorprendo che il collega Montresori, pur rinunciando alla illustrazione di gran parte degli emendamenti, su alcuni aspetti ritenuti rilevanti, come quello dell'onere del riequilibrio territoriale (è uno dei punti sui quali ha la maggioranza e la D.C. hanno mantenuto posizioni divergenti) abbia illustrato con ripetuti interventi i motivi di queste posizioni. E però mi pare del tutto legittimo, allora, che anche la Giunta, che ha una convinzione differente, repli-

chi precisando quali sono le motivazioni che stanno alla base della previsione contenuta in legge. E allora, perché parlare di mancato rispetto di accordi? Anche stamane si è un po'...

MORETTI (D.C.). C'è stato un voto del Consiglio.

BARRANU (P.C.I.). Sì, ma anche stamani ho già spiegato quale è la nostra interpretazione di questo voto. Noi eravamo — e siamo — talmente convinti che sia giusto non consentire sanatorie nella fascia costiera per una profondità di 150 metri, che abbiamo votato l'emendamento numero 155 recante per le opere abusive, anche realizzate prima dell'esistenza del vincolo, l'esclusione della sanatoria; perché, o si è convinti che un'opera abusiva realizzata dentro i 150 metri è un'opera che costituisce un insulto al paesaggio o invece la si considera solo sotto l'aspetto formalistico. E' troppo comodo dire che un edificio abusivo costruito nella fascia dei 150 metri non è sanabile solo perché dal 1976 è operante un decreto che ha istituito questo vincolo; rispetto a ciò altri avevano e hanno tenuto posizioni differenti: lo dico soltanto per dimostrare quanto fossimo convinti di questa posizione. E riteniamo del tutto sbagliato che si pretenda di far passare noi che l'abbiamo sostenuta, dall'inizio, con la presentazione del disegno di legge, e anche stamane, appunto, insistendo su questo emendamento, come non abbastanza convinti della giustezza di questa posizione.

Per concludere — poiché non voglio esser troppo lungo — sul mancato rispetto degli accordi, dirò che accordi ci sono stati, per cercare, soprattutto, nell'interesse generale del popolo sardo, non certo nel nostro interesse di consiglieri regionali, impegnati da lunedì in una seduta defaticante, per costruire un'ipotesi di disciplina della materia che salvaguardasse la sostanza, anche se rimangono, su varie parti, posizioni differenti. Noi — lo riconfermo stasera — sulla questione della data avevamo un'opinione diversa. Non ci siamo sentiti di votare un emendamento che è stato proposto dal gruppo della Democrazia Cristiana perché non lo condividiamo, pur non avendo

fatto su questo punto una battaglia frontale ma, ecco, gli accordi ci sono stati; gli accordi sono stati rispettati; questo non significa che non si debba tenere conto della esattezza delle posizioni di ciascuno e, soprattutto, della esattezza delle posizioni di partenza di ciascuno, cercando di evitare di cambiare le carte proprio nel momento in cui faticosamente stiamo per arrivare alla fase conclusiva nell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 165, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere contrario a questo emendamento presentato dagli onorevoli Moretti, Floris, e Montresori con questa motivazione: se venisse approvato questo emendamento deriverebbe questa conseguenza: un rampollo della famiglia Rotschild che fosse venuto in Sardegna e avesse abusivamente costruito una villa sontuosa sul mare, una grande villa, e l'avesse costruita, come "prima casa" in Sardegna, fra il 1970 e il 1976, per via del voto espresso stamattina a scrutinio segreto, a prescindere dal reddito e a prescindere dalle dimensioni e dalla ubicazione, avrebbe la possibilità di ottenere la sanatoria in base alla condizione di favore prevista dall'articolo 52, cioè pagando una cifra rapportata al solo onere di zona B), otterrebbe quindi la sanatoria con circa 550 mila lire, da versare al Comune, e 150 mila lire, da versare alla Regione, rateizzate in cinque anni, con gli interessi legali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Parlo sull'articolo 52, perché è il 52 l'oggetto del contendere in questo momento, o meglio: la lettera dell'articolo, che si presta a due interpretazioni. La prima è quella che ho dato io, forse un po' forzata nei toni; la seconda è quella che ha dato

l'Assessore. Ora, a me sembra che la mia interpretazione sia sostanzialmente condivisa dal collega Canalis. Ci troviamo quindi nella situazione, a dir poco, strana, che un gruppo politico, il quale parla per bocca di un consigliere, anche se non è il capogruppo, afferma esser coerente con la logica del provvedimento quanto è stato trasfuso nell'emendamento da me e da alcuni colleghi firmatari. Per cui ripeto ciò che altre volte abbiamo detto in Commissione.

Non mi preoccupa andare ad agevolare un Rotschild o un altro ricco qualunque se il provvedimento va incontro a migliaia di poveri, a migliaia di persone che sono "abusive di necessità". Io credo che allegare un caso come questo non possa nel modo più assoluto infirmare la bontà di un provvedimento; quindi noi insistiamo per la votazione dell'emendamento numero 64 che ci sembra il più corretto e il più in sintonia col titolo dell'articolo.

Per quanto riguarda il resto, noi troviamo quanto meno strano il comportamento della Giunta, o meglio: dell'Assessore. Abbiamo l'impressione che faccia egli l'ostruzionismo, salvo ritornare sovente l'accusa agli esponenti della Democrazia Cristiana. Un Assessore che ha presentato una legge, che il Consiglio regionale ha certamente cambiato, migliorandola, pur non essendone noi totalmente convinti, e che ha presentato anche modifiche sostanziali a quel progetto iniziale, da noi definito parziale, frettoloso, senza un chiaro disegno politico e amministrativo. Siamo in presenza di un Assessore che replica ricordandoci battaglie di due, tre giorni fa, che sono abbondantemente superate dall'esigenza di chiudere in fretta con questo provvedimento: deve essere approvata anche con la maggioranza dei voti necessari alle leggi munite dell'urgenza: di un Assessore che presenta emendamenti a nome della Giunta, e che noi crediamo non essere della Giunta, ma, al massimo, del suo partito (perché intanto, noi non abbiamo mai visto in aula il Presidente); così come crediamo che il voto di stamattina abbia ampiamente dimostrato che non c'è una fiducia politica nei riguardi dell'assessore Cogodi, al quale noi esprimiamo peraltro apprezzamento personale per il modo in cui ha seguito

la legge, l'ha difesa, l'ha portata avanti anche se stiamo dall'altra parte. Stasera egli continua a difendere alcune linee, che, secondo noi, non sono vere: lo dimostra questo articolo 52, il cui testo infrange l'interpretazione che vorrebbe piegarlo verso tutt'altra direzione.

Una brevissima replica al capogruppo del Partito comunista. Noi siamo penetrati sempre nella sostanza del provvedimento, onorevole Barranu, fin dal primo giorno; certamente non tutti gli interventi dei nostri consiglieri miravano a ciò, di essi, compresi quelli sull'emendamento numero 155, hanno conseguito questo obiettivo. Io credo che non si può penalizzare nessuno se, nel momento in cui è stato commesso il fatto non c'era nessuna legge che puniva questo come reato. Se ci sono obbrobri lungo le coste, nel momento in cui entreranno in vigore i piani di assetto costiero, si potrà anche procedere ad esaminare la situazione e vedere quali sono le cose che deturpano le nostre coste. Valutare quegli elementi che configurano condizioni certamente più onerose per la collettività. Tutto ciò comunque si può fare: se ci sono degli obbrobri, io credo che le spiagge potranno essere liberate in quel momento. Alcune cose che deturpano le coste, la cui rimozione parrebbe stia molto a cuore all'Assessore, allora si potranno sanare.

Noi abbiamo fatto una battaglia perché crediamo che si possa ordinatamente porre riparo a queste incongruenze, a questo modo distorto di utilizzare il territorio che non è proprio solo della Sardegna ma che credo sia diffuso nella gran parte del Paese e che sia grave soprattutto nel Meridione. Questo è dovuto, lo ripetiamo, alla carenza di una legislazione statale sui suoli, causa prima del ripetersi di queste aggressioni al paesaggio, nonché alla carenza di una legge urbanistica regionale; e noi voteremo un ordine del giorno con cui il Consiglio impegnerà l'Assessore a presentare, in termini brevissimi, tanto il disegno della legge organico-urbanistica, quanto i piani di assetto costiero e ancora il progetto di pianificazione regionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

(Segue MONTRESORI). A conclusione di questo discorso, condotto nel corso di questa lunga settimana, come democristiani possiamo anche essere soddisfatti di come sono andate le cose, pur esprimendo una contrarietà ad un provvedimento legge che non ha mirato a contemplare tutti i casi relativi all'abusivismo, così come noi li avremmo voluti configurare. Quindi non c'è polemica da parte nostra, soltanto la necessità di difendere posizioni che andiamo sostenendo fin da lunedì mattina in quest'aula, assumendo le quali ci siamo presentati certamente come protagonisti nell'elaborazione di una legge che è migliorata, rispetto al primitivo progetto presentato dall'Assessore alla Commissione, e allo stesso provvedimento esitato dalla Commissione. Noi non ci ritroviamo perché — lo ripetiamo — le cose positive che pur riscontriamo non possono indurci a prenderci delle responsabilità globali che non possiamo condividere e che rimangono della maggioranza che voterà la legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 123. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 124. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 165. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

MERELLA, Segretario:

Art. 53

Riduzioni e maggiorazioni del contributo di concessione e dell'onere di riequilibrio territoriale

1. I soggetti in possesso del solo requisito soggettivo, che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il 30 per cento rispetto quella stabilita come convezionabile e i soggetti in possesso del solo requisito oggettivo ed il cui reddito non superi il limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata devono corrispondere l'onere di riequilibrio territoriale nella misura ridotta del 50 per cento.

2. In assenza dei predetti requisiti, qualora l'opera abusiva costituisca la prima abitazione del nucleo familiare dell'interessato, l'onere di riequilibrio territoriale è ridotto del 20 per cento.

3. Per le abitazioni realizzate in zone classificate E costiera, F, G, ed H ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 l'onere ed il contributo suddetti sono raddoppiati, salvi i casi disciplinati dai precedenti commi ed dal precedente articolo 52.

4. Qualora le opere eseguite abbiano una superficie di oltre 500 mq., oppure di oltre 1.000 mq., l'onere è moltiplicato rispettivamente per 2 ovvero per 3.

5. Per l'attività agricola e zootecnica e per l'attività artigianale e commerciale a prevalente conduzione familiare l'onere di riequilibrio territoriale è ridotto dell'80 per cento.

6. Le somme da corrispondere a titolo di contributo di concessione e di onere di riequilibrio territoriale, ai sensi della presente legge, sono ridotte del 50 per cento qualora il manufatto sia stato realizzato con elementi lignei o metallici.

7. In presenza di piano di risanamento l'Amministrazione comunale deve indicare nel quadro finanziario annesso le fonti finanziarie attraverso cui far fronte al diminuito introito derivante dalle eventuali riduzioni di cui ai precedenti commi ed al precedente articolo 52.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

Nell'art. 53, al sesto comma l'espressione "50 per cento", è sostituita con quella "70 per cento".

Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti commi 6 *bis* e 6 *ter*: 'In caso di realizzazione di manufatti non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma ma realizzati attraverso la chiusura del terrazzo o balconi il contributo di concessione e l'onere di riequilibrio territoriale sono ridotti del 30 per cento.

Le somme da corrispondere per i titoli sopraindicati sono ridotte del 60 per cento nel caso di opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 31 lett. d) della L.R. 5.8.1978, n. 457' ". (125)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 125. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

MERELLA, Segretario:

Art. 54

Modalità di corresponsione dell'onere di riequilibrio territoriale

1. L'onere di riequilibrio territoriale deve essere corrisposto nella misura minima di lire 150.000, con le modalità che saranno determinate con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

2. La ricevuta del versamento di lire 150.000, a titolo di acconto, deve essere allegata alla domanda di sanatoria e deve essere fatta menzione degli estremi di essa nell'atto di concessione o autorizzazione in sanatoria.

3. Le somme versate a titolo di acconto al momento della presentazione della domanda non sono ripetibili, ma vengono detratte dall'ammontare delle spese inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 54 - Il primo comma è così sostituito:

1. L'onere di riequilibrio territoriale, se dovuto ai sensi degli articoli precedenti, deve essere corrisposto all'Amministrazione regionale, con le modalità che saranno determinate con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, nella misura minima di lire 150.000, a titolo di acconto, all'atto della presentazione della domanda di sanatoria e, per la parte rimanente, entro la data di rilascio dell'autorizzazione o concessione di sanatoria ovvero secondo le modalità del successivo articolo 56". (153)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 153 ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI ((P.C.I.), *Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica*). La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 153. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 55

Fondo regionale di riequilibrio e recupero urbanistico

1. Gli apporti finanziari derivanti dalla corresponsione dell'onere di riequilibrio territoriale vengono computati in un apposito capitolo del bilancio regionale e costituiscono, unitamente ai versamenti statali di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, uno specifico fondo destinato al riequilibrio ed al recupero urbanistico delle zone compromesse.

2. Detto fondo può essere opportunamente incrementato di anno in anno con l'apporto aggiuntivo di entrate ordinarie della Regione, in relazione alle esigenze finanziarie derivanti dai piani di recupero urbanistico approvati e concretamente realizzabili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 56

Rateizzazione dei contributi
afferenti la concessione in sanatoria e
determinazione degli introiti

1. I contributi di concessione da corrispondere al comune ai sensi della presente legge possono essere rateizzati con deliberazione del consiglio comunale, applicando l'interesse legale.

2. La prima rata deve essere versata al Comune all'atto del rilascio della concessione e non deve comunque essere inferiore al 30 per cento dell'intero importo; le rate rimanenti ed i relativi interessi devono essere corrisposti entro i successivi tre anni, con le modalità e garanzie stabilite dall'amministrazione comunale.

3. Il consiglio comunale può deliberare forme di rateizzazione più favorevoli per il concessionario che sia in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare e che abbia realizzato un'abitazione convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purché l'importo sia interamente corrisposto entro il termine di 5 anni.

4. Il mancato versamento nei termini previsti comporta la riscossione mediante l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dal sindaco del comune interessato.

5. Le somme percepite dai comuni ai sensi della presente legge hanno la destinazione specifica prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed all'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 57

Piani di lottizzazione non convenzionati

1. Le opere realizzate in assenza di concessione in conformità a piani di lottizzazione, relativi a zone classificate B, C o D, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, già approvati dal Consiglio comunale e muniti di nulla osta regionale ma non convenzionati, possono essere sanate purché la domanda venga presentata e la relativa convenzione stipulata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformità a quanto previsto in convenzione e della quota del costo di costruzione, ove dovuta.

3. Le somme da corrispondere al Comune sono maggiorate degli interessi legali maturati dalla data del decreto regionale di nulla osta a quella di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 58

Mancata presentazione della domanda

1. Qualora la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria non venga presentata entro il termine di cui al precedente articolo 49, ma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere di riequilibrio territoriale di cui al precedente articolo 51 è corrisposto in misura doppia. Nel caso di eventuali accertamenti compiuti dalle amministrazioni comunali o regionali, che invitino gli interessati a presentare domanda per la sanatoria decorso

un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere di riequilibrio territoriale è corrisposto in misura tripla.

2. Qualora la domanda non venga presentata nei termini previsti dal comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MERELLA, Segretario:

Art. 59

Sospensione dei procedimenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente articolo 58, sono sospesi i procedimenti amministrativi per l'applicazione delle sanzioni e la loro esecuzione.

2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al precedente sino al rilascio ovvero al diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere abusive non ammesse a sanatoria ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

MERELLA, Segretario:

Art. 60

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Cap. 12204 - Tasse sulle concessioni governative (art. 8 L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 34 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)

lire 1.000.000.000

Cap. 24110 - (N.I.) 2.4.1. - Sovvenzioni statali per i controlli periodici dell'attività urbanistica ed edilizia (art. 23, Legge 28 febbraio 1985, n. 47)

p.m.

Cap. 35015 - (N.I.) 3.5.0. - Versamento degli oneri di riequilibrio territoriale da parte dei beneficiari delle sanatorie edilizie (art. 51 della presente legge).

lire 3.000.000.000

Cap. 36214 - (N.I.) 3.6.2. - Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse dalla Regione per la formazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 44, terzo comma della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE.

In aumento

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1 giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria)

lire 30.000.000

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03016 — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 33 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 2.930.000.000

mediante riduzione delle riserve dei seguenti punti della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1985:

1) applicazione D.P.R. n. 348/1979

lire 930.000.000

2) riforma assistenza

lire 2.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento

Cap. 04160/01 — (Cat. progr. 12) (N. I.) — 2.1.2.7.4.3.07.27. — Anticipazioni ai Comuni per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 44, primo comma, della presente legge)

lire 3.000.000.000

Cap. 04160/02 — (Cat. progr. 12) (N.I.) — 1.1.1.4.1.2.07.27. Spese necessarie per il censimento, accertamento e controllo sull'attività urbanistico edilizia, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici, e per la pubblicizzazione, diffusione conoscitiva della normativa urbanistico-edilizia regionale (artt. 19 e 20 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 04160/3 — (Cat. progr. 12) (N.I.) — 2.1.2.3.2.4.07.27. — Concorsi sugli interessi dei mutui contratti dai Comuni per l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 44, terzo e quarto comma della presente legge)

lire 1.000.000.000

Cap. 04160/4 — (Cat. progr. 12) (N.I.) — 2.1.1.4.3.4.07.27 — Concorso sugli interessi dei mutui contratti dai Consorzi volontari o dalle

Cooperative edilizie per l'attuazione anche parziale, dei piani di recupero (art. 43, ottavo comma della presente legge)

lire 700.000.000

Cap. 04161 — Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (art. 20, ultimo comma della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 e artt. 6, sedicesimo comma e 18, nono comma, della presente legge)

lire 200.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui precitati capitoli 02016, 04160/01, 04160/02, 04160/03, 04160/04 e 04161 del bilancio della Regione per l'anno 1985 e su quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 44, terzo comma, valutato in annue lire 200.000.000 si fa fronte, a partire dal 1986, con l'incremento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Satta - Pes:

“Nell'articolo 60 sono inserite le seguenti integrazioni di denominazione:

La denominazione del capitolo 04160/02 è integrata dalla seguente espressione: “adempimenti per la formazione dei piani di assetto del sistema costiero (art. 39 della presente legge)”.

La denominazione del capitolo 04160/03 è integrata dalla seguente espressione: “contributi ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario derivante dalle riduzioni dei contributi di concessione (artt. 45, 52 e 53 della presente legge)”. (131)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Satta - Pes:

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

Nell'emendamento n. 131 dopo i due punti è soppresso il comma da 'La denominazione del capitolo 04160/02' sino a '(art. 39 della presente legge)' ". (163)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 60. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 163. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 61

Rinvio a norme statali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1985, n. 47.

PRESIDENTE. All'articolo 61 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

"L'art. 61 è così sostituito:

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente". (126)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 126. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 62

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 34, precedentemente sospesa. Si rinnova la lettura dell'articolo 34 e dell'emendamento numero 129.

MERELLA, *Segretario*:

CAPO IV

PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO
E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 34

Opere abusive ammesse a sanatoria

1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato l'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 31 dicembre 1984.

2. La concessione o l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata al proprietario dell'opera abusiva, ovvero a coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente nonché ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

“Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente art. 34 bis:

Opere minori ammesse a sanatoria

Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dell'edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autorità competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.

Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile sono sanate con l'invio al comune, entro il 31 dicembre 1985, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha co-

munque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma.

Le altre opere interne, così come definite dal primo comma del presente articolo e che, ferma restando la cubatura, non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente secondo comma sono egualmente ammesse a sanatoria, purché non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, con l'invio al Sindaco di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente comma.

In tal caso, alla relazione deve essere allegata la prova dell'avvenuto versamento a favore del Comune di una somma pari a lire 6.000 per ogni metro quadrato di superficie a titolo di contributo di concessione e di una eguale somma, a favore della Regione, a titolo di onere di riequilibrio territoriale”. (129)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, ho chiesto la parola già in precedenza, in quanto, dopo l'approvazione dell'emendamento 139, presentato all'articolo 48, che ha sostituito la data del 31 dicembre 1984 con quella del 31 maggio 1985, si è proceduto ad una modifica, di eguale contenuto, all'emendamento numero 152, presentato all'articolo 49. Per un'esigenza di coordinamento, quindi, si tratta di modificare la data di questo emendamento — che per altro non abbiamo presentato noi, e quindi credo che debbano chiederlo i presentatori —. A me preme sottolineare che, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, si deve procedere, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento numero 139 e successivamente del 152, alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2. Così come esso suona dopo l'approvazione dell'emendamento numero 130.

PRESIDENTE. La Presidenza recepisce le esigenze di coordinamento rappresentate dall'onorevole Barranu che si traducono nella propo-

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

sta di mettere in votazione il testo dell'articolo con questa data: 31 maggio 1985.

MONTRESORI (D.C.). 31.6.1985.

BARRANU (P.C.I.). No, 31.5.1985.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo, specificando che esso reca la data del 31 maggio 1985. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 129. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Rimane anche inteso che in sede di coordinamento si provvederà alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

Sono stati presentati tre ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Ordine del giorno Floris - Giagu - Montresori - Atzeni - Rojch - Serra Pintus - Oppi - Ladu Salvatore - Mulas - Tidu - Manunza - Serra - Moretti sulla sanatoria dell'abusivismo edilizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul condono edilizio; RILEVATO il grave ritardo con il quale la Giunta regionale affronta un problema così importante per l'uso corretto del territorio;

SOTTOLINEATO il colpevole atteggiamento della Giunta che impedisce su argomenti fondamentali come quello della sanatoria dell'abusivismo il pronunciamento pieno del Consiglio ed il coinvolgimento della gente attraverso gli enti locali e gli organismi deputati alla difesa del territorio ed alla sua valorizzazione;

RILEVATO che si vogliono introdurre surrettiziamente norme generali di urbanistica e di uso del territorio contribuendo così non solo a creare nella legislazione regionale confusione e dif-

ficoltà di lettura ma privando lo svilupparsi di un dibattito serio su tutta la problematica dell'uso della risorsa territorio;

SOTTOLINEATA la innovatrice azione della precedente Giunta del pentapartito che aveva collegato il condono edilizio con la legge organica urbanistica

impegna la Giunta regionale

1) a proporre al Consiglio entro tre mesi un disegno di legge urbanistico regionale;

2) a predisporre direttive per gli enti locali e la Amministrazione regionale per individuare, fino all'approvazione della legge urbanistica, orientamenti di salvaguardia, procedure di approvazione, modi di controllo dell'attività urbanistico-edificatoria;

3) a proporre per l'approvazione al Consiglio entro tre mesi lo schema di assetto del territorio. (1)

Ordine del giorno Catte - Merella - Tarquini sulla tutela dei territori di notevole interesse pubblico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, affidano alle regioni competenze in materia di tutela del patrimonio paesaggistico; rilevato che la molteplicità dei provvedimenti adottati o che saranno adottati, e la non omogenea distribuzione delle competenze, non consentono di ricondurre ad unità la tutela del patrimonio paesaggistico;

tenuto conto che l'insularità della Sardegna e la natura delle sue coste costituiscono di fatto un patrimonio di bellezze naturali irrinunciabili se non si vogliono gravemente compromettere le prospettive di sviluppo della Regione;

tenuto conto altresì che la Sardegna è l'unica regione italiana dove l'attività dell'uomo non ha ancora modificato del tutto i caratteri naturali del suo ambiente;

sottolineata l'esigenza di sottrarre il territorio

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

dell'isola al crescente degrado attraverso l'adozione di provvedimenti cautelativi urgenti;

impegna la Giunta regionale

ad adottare tutti quei provvedimenti necessari a tutelare i territori di notevole interesse pubblico con riferimento in particolare:

- a) ai territori costieri;
- b) ai territori contermini ai fiumi ed ai laghi salsi;
- c) alle aree montane;
- d) alle aree che presumibilmente saranno interessate da parchi e riserve;
- e) ai boschi ed alle foreste. (2)

Ordine del giorno Floris - Canalis - Montresori - Casula - Cuccu - Saba - Merella - Morittu - Catte su una nuova normativa regionale in materia di urbanistica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione dei progetti di legge contenenti norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e per il recupero e la sanatoria delle opere abusive;

RITENUTO che le risorse territoriali dell'ambiente costiero e la relativa utilizzazione costituiscono valori di preminente interesse regionale;

RILEVATO che è necessario procedere, con il concorso dei comuni, alla definizione di una pianificazione globale del sistema di assetto costiero regionale che, superando il regime meramente urbanistico, definisca finalità e contenuti inerenti alla migliore e corretta valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali della Sardegna;

CONSIDERATO che occorre procedere da parte della Regione alla predisposizione di strumenti normativi e di pianificazione adeguati al raggiungimento di tale finalità;

RILEVATO che la programmazione regionale dei territori costieri può avvenire attraverso specifici piani di settore diretti a garantire la tutela del paesaggio, la salvaguardia dei valori storici, ambientali ed archeologici e la corretta utilizzazione sociale e produttiva delle risorse;

CONSIDERATO che è, altresì, necessario proce-

dere ad un coordinamento ad un aggiornamento ed ad un ampliamento della normativa urbanistica generale al fine di consentire un uso più corretto del territorio,

impegna la Giunta regionale

1) a proporre al Consiglio entro tre mesi un disegno di legge che disciplini i contenuti e le procedure di formazione dei piani di assetto costiero;

2) a proporre al Consiglio entro quattro mesi un disegno di legge urbanistico regionale;

3) a proporre per l'approvazione al Consiglio entro sei mesi lo schema di assetto del territorio. (3)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Per dire, signor Presidente, che ritiriamo l'ordine del giorno numero 1.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno numero 1 è ritirato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie come raccomandazione la parte dispositiva dell'ordine del giorno numero 2 a firma Catte, Merella, Tarquini. Accoglie l'ordine del giorno numero 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merella, firmatario dell'ordine del giorno numero 2.

MERELLA (P.R.I.). Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3 che è stato accolto dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: "Mutamento della denominazione del Comune di S. Antonio Ruinas in provincia di Oristano in quella di Villa S. Antonio". (95)

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 95: "Mutamento della denominazione del Comune di S. Antonio Ruinas in provincia di Oristano, in quella di Villa S. Antonio".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore onorevole Ortu Velio.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 29 novembre 1961, n. 15, la denominazione del Comune di Sant'Antonio Ruinas in provincia di Oristano è mutata in quella di "Villa Sant'Antonio".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

La Tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, l'articolo 1 dello Statuto della XVII Comunità montana denominata "Dell'Alta Marmilla", approvato con legge regionale 21 agosto 1980, n. 23, nonché l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale n. 14 di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente modificati in conformità al disposto del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La proposta di legge sarà votata a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma n. 5/A: indirizzi e direttive per l'elaborazione del programma straordinario di intervento per il 1985, ex articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1975, e articolo 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, non credo che ci possa rappresentare motivo di scandalo la richiesta di discutere questo argomento. Il documento è stato licenziato dalla Commissione programmazione anche prima di altri provvedimenti che sono stati iscritti nell'ordine del giorno successivamente. Esso è stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio con l'assenso del Consiglio. Per quello che ci riguarda, si tratta di indirizzi e direttive di valore particolare, nel senso che hanno sostanzialmente un carattere di necessità, più che di utilità reale (ciò, che del resto, è stato detto in Commissione) in quanto essendo, purtroppo, molto rigida la normativa della legge numero 33, per poter predisporre il programma di spesa annuale di 160 miliardi assegnati alla Sardegna, dall'ultima legge finanziaria dello Stato, occorre approvare un documento di direttive. Si era perciò concordato in Commissione di produrre un documento molto generale, di valore prevalentemente tecnico, rinviando al momento della presentazione del programma di spesa — che può essere presentato solo dopo l'approvazione delle direttive — la discussione di merito. La Commissione ha elaborato il documento in modo tale che contenesse delle indicazioni molto generali, tenendo presente quanto riguarda le poste finanziarie, ma senza entrare in modo specifico nel merito delle politiche settoriali, proprio perché si è mirato ad approvare un documento di valore esclusivamente tecnico; di necessità più che di utilità. Questo era stato l'accordo in Commissione.

Per questa ragione, dal punto di vista del nostro gruppo, non ci sarebbe nessun problema se il documento venisse discusso ed approvato questa sera, sapendo che la discussione su questo argomento potrà avvenire soltanto nel momento in cui verrà presentato il programma. Non stiamo approvando direttive per un piano triennale come si è fatto nel 1980; stiamo approvando direttive per un programma che dovrà riguardare una spendita di 160 miliardi, stanziati dalla legge finanziaria. In ogni caso questa è

l'opinione del Gruppo comunista; se ci sono opinioni divergenti possono essere espresse. Però a noi pare che, stanti il valore ristretto, quasi tecnico, delle direttive e, conseguentemente il tipo di discussione che si è avuta in Commissione, non ci siano problemi; anzi, per noi va bene che vengano discusse questa sera. Questo perché, approvate le direttive oggi, ci sarebbe il tempo di predisporre il nuovo programma di spesa di 160 miliardi. I temi saranno brevissimi, evidentemente, e il programma lo potremo discutere forse a fine luglio, quando la Giunta lo presenterà alla Commissione programmazione.

Per queste ragioni, per l'esigenza di evitare di bloccare la predisposizione del programma che deve essere approvato dalla Commissione, dal Consiglio e dal CIPE, e per evitare che, al momento in cui verrà presentata dal Governo la nuova legge finanziaria, a settembre, i 160 miliardi assegnati appaiano non ancora impegnati per quest'anno, noi riteniamo scelta saggia da parte del Consiglio usare la stessa procedura che è stata seguita nella Commissione programmazione e approvare le direttive questa sera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, sentiamo l'esigenza di intervenire per esprimere la nostra preoccupazione sui ritardi che si sono accumulati circa l'adozione dell'atto che fissa gli indirizzi e le direttive per l'elaborazione del programma straordinario di intervento per il 1985. In Commissione avevamo rilevato, sin dalla fine del dicembre '84, che era necessario ed urgente discutere delle direttive; avevamo invitato, allora, il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, Satta, a presentare entro la fine di dicembre, primi di gennaio, un documento che consentisse al Consiglio di discutere sugli indirizzi e sulle direttive. Dal dicembre del 1984, gennaio 1985, sono trascorsi circa sei mesi; la settimana scorsa (o dieci giorni fa) l'assessore Satta ha proposto alla Commissione competente un documento, che abbiamo esaminato e discusso.

Non condividiamo, lo diciamo subito, la visione riduttiva proposta dal collega Barranu sul tema degli indirizzi e delle direttive; per noi e per il Consiglio la discussione sugli indirizzi e sulle direttive è una occasione importante di riflessione sui temi dello sviluppo, sui temi della programmazione e del coordinamento regionale nei diversi settori produttivi. E' necessario quindi discutere di questo argomento, e siamo anche noi convinti che la discussione degli argomenti proposti sia urgente; però è necessario discutere su questi argomenti consentendo ai consiglieri ed ai gruppi di esprimere in maniera ampia il proprio parere ed il proprio giudizio. Crediamo, con una discussione ampia e pacata, di svolgere un lavoro importante a favore della nostra isola e a favore dei sardi.

Riteniamo pertanto inopportuno discutere dell'argomento stasera, considerata che sono le ore 20 e che dovremmo concludere, secondo le proposte del Partito comunista, tutto il dibattito nel giro di un'ora e mezza. Io non credo che il Consiglio possa discutere della utilizzazione di 160 miliardi (qui c'è tutto un discorso che faremo il giorno in cui si aprirà il dibattito: per noi non si tratta di intervento aggiuntivo da parte dello Stato rispetto alla legge numero 268) in un'ora e mezza. Crediamo pertanto che l'argomento debba rimanere iscritto all'ordine del giorno e che il Consiglio debba riconvocarsi in tempi brevi per discutere di questo argomento, ma pensiamo che l'apertura della discussione stasera sia inopportuna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Signor Presidente, il gruppo della D.C. non ha nessuna difficoltà particolare ad iniziare la discussione, compatibilmente con il tempo che abbiamo a disposizione. Un dibattito che investa l'esame di questo documento non può essere contenuto in un paio d'ore a fine serata. Se il Presidente ritiene che il Consiglio debba riunirsi anche domani mattina, da parte nostra non credo che vi sia nessuna opposizione.

Si tratta, Presidente, di un argomento importante, che non può essere liquidato in fretta — così come traspare dalle parole dell'onorevole Barranu —, in un'ora oggi. C'è un documento, che è stato presentato dalla Giunta in Commissione; vi è un documento della Commissione. Ma i due documenti, bisogna dirlo con franchezza, sono modesti tutti e due. Dunque io credo che il Consiglio regionale debba compiere uno sforzo per integrarlo, migliorarlo proprio sul piano della qualità. Nel documento della Commissione, come pure in quello tecnico di contributo, presentato dalla Giunta — chiamatelo come volete — al di là dei limiti oggettivi manca un raccordo con le tematiche dell'articolo 13 dello Statuto. Infatti la Giunta, ancora dopo dieci mesi, non ha presentato nessuna ipotesi di azione sull'articolo 13. Manca un collegamento col disegno della Cassa per il Mezzogiorno. Manca un collegamento o un ragionamento almeno, che vi si riferisca, onorevole Assessore — ella ce l'ha spiegato bene in Commissione —, con il piano generale di sviluppo. Cioè, questo è un documento, un programma, bello, forse, ma sospeso, e allora...

BARRANU (P.C.I.). C'è un equivoco; le direttive le fa il Consiglio, non le fa la Giunta. Le direttive sono della Commissione.

ROJCH (D.C.). Onorevole Barranu, lei sa bene che parlando in Commissione, il 20 novembre, il Presidente della Giunta ha chiaramente rivendicato alla Giunta il potere di iniziativa e di proposta in ordine ai documenti di programmazione: dal primo sino all'ultimo; al punto che la Commissione, il giorno che è stata fatta questa precisazione, c'è rimasta, come dire, abbastanza male.

Allora io credo, signor Presidente del Consiglio, che il Consiglio regionale anche per il suo prestigio e per la tradizione di impegno cui si è sempre uniformato o nel dibattito sui temi della programmazione e sui temi della rinascita, non può condurre oggi una discussione di serie "C" e dedicare qualche ora residuale. Trattandosi di un problema fondamentale, al di là della somma — ma 160 miliardi non sono

una somma da niente tanto più che sono risorse da destinare nella direzione degli investimenti —, per le ragioni esposte, noi, se vi è il tempo sufficiente per un dibattito, non abbiamo nessuna difficoltà ad iniziare stasera e a concludere domani il dibattito poiché il dibattito, se inizia, va concluso.

Io stesso, come ho fatto in Commissione, ho l'esigenza di un approfondimento; di vedere punto per punto, aspetto per aspetto, i problemi implicati. Probabilmente sarà necessario — l'Assessore lo sa —, non un momentino, ma, se vogliamo fare un discorso serio, un'approfondimento. Come gruppo, noi siamo disponibili a iniziare e ultimare un dibattito, senza interromperlo, perché non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io credo che, indubbiamente, la settimana di lavori che noi tutti abbiamo vissuto ci porti a considerare le cose alla luce della fatica che abbiamo sostenuto e che in questo senso alcune cose che sono state dette possano avere una loro razionalità; tuttavia, devo ricordare che questo punto figura all'ordine del giorno fin dal secondo giorno della tornata, essendovi stato inserito nel primo; non deve pertanto creare nessuna sorpresa che si passi alla discussione del punto 4 (esposto in aula da una settimana circa).

Vanno dette, credo, alcune cose a chiarimento, che sono attinenti anzitutto ad una immediata lettura della legislazione vigente; infatti, se può anche rispondere al vero che il Presidente della Giunta ha rivendicato alla Giunta stessa il potere-dovere di proporre al Consiglio documenti e leggi, è anche vero che l'articolo 10 della legge 33 non è stato abrogato in quest'aula, né mai in Commissione è stato presentato alcun emendamento che tendesse ad abrogarlo. Vigendo questo articolo rimane

in piedi una struttura che vede nel Consiglio l'organo proponente in relazione ad indirizzi e direttive di atti programmatici. Rimanendo tale, pur con tutte le affermazioni che possono essere state fatte dal Presidente — peraltro, nella stessa occasione, da me rinterpretate in Commissione in maniera alquanto diversa da quella che viene qui oggi presentata — vigendo queste norme è anzitutto al Consiglio che compete l'iniziativa in questo campo. Ebbene, questo va detto con estrema chiarezza, per rimarcare che il soggetto al quale sono improntate le direttive oggi all'ordine del giorno è il Consiglio; l'adozione di esse può essere suscitata o meno da documenti proposti dalla Giunta, però esse si configurano formalmente come atto del Consiglio; dico questo perché il quadro di riferimento, a cui i colleghi hanno fatto cenno, o al quale vorrebbero che si riferisse appunto il documento recante gli indirizzi e le direttive — o, se vogliamo, il documento della Giunta su cui si è incentrato il dibattito che ha portato alla stesura di indirizzi e direttive — è un quadro del tutto carente.

Io voglio per chiarezza riportare qui in Consiglio i dati essenziali in base a cui è lecito concludere che questo quadro non esiste. Non esiste un'ipotesi di programmazione nazionale a cui fare riferimento; il piano generale di sviluppo, che naque con le direttive stese dai gruppi consiliari nell'ottobre del 1979, approvato nel febbraio del 1980, procedette nel suo iter approvativo sin all'atto di intesa espressa dalla Commissione programmazione; tuttavia, slittando sempre nei tempi, esso non fu esitato dal Consiglio regionale durante la scorsa legislatura; pertanto non esiste e, non esistendo, appare abbastanza chiaro che si devono dettare per esso piani generali di sviluppo altri indirizzi e direttive, la cui adozione, in base all'articolo 10 della 33, è sempre prerogativa del Consiglio stesso. Il piano triennale della "Cassa" di intervento straordinario per il Mezzogiorno, a cui alcuni colleghi in Commissione e anche in aula hanno fatto riferimento è stato bloccato da un voto contrario nella Commissione bicamerale al Parlamento e pertanto non esiste: adesso viene difficile fare riferimento, anche

IX LEGISLATURA

LI SEDUTA

21 GIUGNO 1985

perché, in base alla formulazione della nuova legge sul Mezzogiorno, dovrà essere esteso, entro termini assegnati, alla Regione, dopo l'approvazione della legge stessa. Credo quindi che, da questo punto di vista, sussista una carenza di carattere generale, che coinvolge i vari livelli di proposta nei quali il Consiglio ha una parte non indifferente.

Detto questo, mi rendo conto che comunque l'occasione ha sempre costituito un'importante occasione di riflessione anche sui temi dello sviluppo, che può contribuire a costruire una tessera di un mosaico, da inserire nel suo posto, anche in rapporto ai temi implicati dalla legislazione di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto. A questo proposito voglio ricordare ancora, sempre per chiarezza che, se un incarico in questo senso c'era stato, il Consiglio lo aveva affidato a sé stesso, non alla Giunta, e pertanto anche in questo caso la Giunta ha responsabilità che non voglio definire né minori né maggiori del Consiglio, ma quanto meno eguali a quelle del Consiglio.

ROJCH (D.C.). Lei non può ribaltare sul Consiglio una responsabilità che è specifica della Giunta.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Collega Rojch, lei in Commissione ha ricordato e ha apprezzato ancora la produzione legislativa della metà degli anni Settanta che ha portato ad alcune norme, tra cui l'articolo 10 della legge 33, rivendicando quindi — ma non implicitamente, esplicitamente: nella riunione del dicembre dell'84; fu una delle questioni sostanziali portate avanti dal collega Saba — un ruolo preciso e specifico del Consiglio, così come da normativa vigente. Questo ruolo, se rivendicato, deve essere esercitato. Viene esercitato oggi, inserendo all'ordine del giorno un documento che è del Consiglio; sta al Consiglio stesso, se vuole, andare avanti o meno.

PRESIDENTE. La Presidenza deve ricordare ai colleghi consiglieri che l'inserimento del punto 4 all'ordine del giorno è stato chiesto in

Aula — presiedeva in quel momento il vicepresidente Piretta — dall'onorevole Lorelli. L'Assemblea si è espressa favorevolmente all'inserimento di questo argomento così come sono stati aggiunti all'ordine del giorno diramato e comunicati a domicilio ai consiglieri i punti 5, 6, 7. In sede di conferenza dei capigruppo non è stato discusso questo problema; perciò il Presidente, di fronte ad una proposta tendente a rinviare alla prossima tornata un argomento di questo rilievo, posto che siamo al termine di una settimana di lavoro abbastanza intenso, non può che rimettersi alla volontà del Consiglio. Io ho sentito l'intervento chiarissimo e motivato dell'onorevole Fadda che proponeva di rinviare alla prossima tornata. L'onorevole Barranu intende insistere?

Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Non abbiamo chiesto il rinvio; abbiamo proposto al Consiglio l'opportunità di aggiornare eventualmente il dibattito considerando che sono le ore 20. Noi siamo disposti ad iniziare il dibattito.

PRESIDENTE. Cioè, l'onorevole Fadda propone di iniziare stasera la discussione sull'argomento, e di proseguire eventualmente domani?

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Il gruppo del P.S.I. non è contrario all'inizio del dibattito fino alla conclusione; però noi annunciamo tre in-teventi.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, siamo arrivati alle ore 20; il Consiglio lavorerà fino alle ore 21, perché il Presidente non se la sente di chiedere ai componenti dell'assemblea di proseguire ad oltranza, a quest'ora e su questo argomento. Dobbiamo però decidere se i lavori del Consiglio continueranno domani, perché è evidente che la discussione su un argomento di questo rilievo non può essere esaurita questa serata.

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Penso che non ci sia bisogno di sentire i capigruppo. Per quanto riguarda il mio gruppo, rimango fermo nella convinzione che ho espresso poc'anzi; tuttavia devo prendere atto della esigenza del tutto legittima prospettata da altri gruppi, di procedere verso un dibattito ampio e approfondito, che certamente non può essere condotto questa sera, come credo parimenti sia difficile pensare di indire domani mattina.

A questo punto io prendo atto dell'orientamento che è stato prospettato qui da altri gruppi, anche se non ne sono convinto, e rinuncio quindi a chiedere che si discuta subito. Chiedo però che questo sia l'argomento con il quale inizierà la prossima tornata consiliare, subito dopo l'elezione del Capo dello Stato. Il relativo punto è già all'ordine del giorno e non credo che debba essere ridiscusso in sede di conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Mi sembra che adesso ci sia una proposta chiara di rinviare questo argomento alla prossima tornata consiliare. Non essendovi osservazioni la Presidenza dichiara che la discussione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno è rinviata alla prossima discussione del Consiglio.

L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 26: "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo".

Ha domandato di parlare, sull'ordine del giorno, l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Signor Presidente, io vorrei formulare una richiesta analoga a quella precedente: si rinvi la prossima tornata anche la discussione del progetto di legge sull'agriturismo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni questa proposta è accolta.

Discussione della legge regionale 23 aprile 1985: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto '75, numero 33", rinviata dal Governo (CXC VII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto '75, n. 33".

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Serri.

SERRI (P.C.I.). Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MERELLA, *Segretario*:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 15 ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, devono essere intesi nel senso che sono fatte salve le assunzioni deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il personale degli Uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti e i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di

cui al precedente comma.

Il transito nei ruoli regionali del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà disciplinato con la legge regionale che istituirà l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 3: "Modifica al testo di cui al titolo 7.1.3/1 - Gestione ex Casar - del programma di intervento per il 1979 (legge regionale 1° agosto 1975, n. 33).

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ' (P.C.I.). In base dell'articolo 84 del regolamento interno del Consiglio, per sopravvenuti fatti nuovi chiedo il rinvio all'esame della Commissione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, la richiesta è accolta.

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge n. 6, 44, 59 e del disegno di legge n. 93 col titolo: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative", del disegno di legge: "Mutamento della denominazione del comune di Sant'Antonio Ruinas in provincia di Oristano in quello di Villa Sant'Antonio" (95); della legge regionale 23 aprile 1985: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33", rinviata dal governo (CXC VII).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge unificati numeri 6, 44, 59 e 93, del disegno di legge numero 95 e della legge regionale rinviata CXC VII.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge unificati numeri 6, 44, 59 e 93:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	37
contrari	23

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge 95:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	53
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata 197:

presenti	62
votanti	58
astenuti	4
maggioranza	30
favorevoli	53
contrari	5

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle tre votazioni:

Aresti - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Cocco - Cogodi - Cucu - Dadea - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Melis - Meloni - Mereu O. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Onida - Orrù - Ortu I. - Ortu V. -

Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras.

Si è astenuto nelle tre votazioni: Il Presidente Sanna Emanuele.

Hanno preso parte alle due prime votazioni, si sono astenuti nella terza: Manunza - Oppi - Zurru.

Ha preso parte alle ultime due votazioni si è astenuto nella prima: Merella).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (P.C.I.). Per richiamare una interrogazione da me presentata già dal 17. 10.1984, sulla ventilata iniziativa di produzione industriale di graniti a Porto Torres. E' un problema che riguarda uno dei progetti Insar che avrebbe previsto (dico avrebbe perché non si sa quale sviluppo e quali conseguenze pratiche abbia avuto questo progetto), come ipotesi quella di creare a Porto Torres uno stabilimento per lavorare il granito.

Si tratta di un argomento estremamente importante per l'economia di alcune zone della Sardegna in particolare, ma credo che potrebbe avere anche effetti indotti per altre zone della Sardegna e possibilità di diffusione, viste alcune esigenze che si stanno presentando nel comparto produttivo così detto lapideo. Volevo chiedere quindi che intenzioni abbia la Giunta; se non sia il caso di iscrivere già questa interrogazione tra gli argomenti della prossima seduta

del Consiglio, perché proprio in questo periodo e credo che abbiamo avuto modo anche di constatarlo in questi giorni, quando incidentalmente l'argomento relativo alle cave ha interessato anche il disegno di legge sul condono che abbiamo testè licenziato.

L'argomento si sta sempre più facendo interessante. La settima Commissione industria ha avuto modo anche di partecipare, a fine maggio primi di giugno, alla mostra "Marmi e macchina" di Massa Carrara e quindi ha potuto rendersi conto di come questo settore sia in Sardegna portante e fondamentale per l'economia isolana ma non necessariamente sviluppato ed arricchito. Ritengo di non dover tediare l'attenzione dei colleghi consiglieri e di rimandare le argomentazioni a quando la Giunta vorrà discutere questa interrogazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta credo si possa affermare non abbia difficoltà a rispondere nella prima tornata in cui si discuteranno interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 20 e 35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas